COMUNE DI Ronzone

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO INTERNO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(a cura del Dott. M. MANARA)

DITTA **I.C.A.** S.p.A. - TRENTO

CAT. 222 - I - DIRITTI RISERVATI

1983

NOTA

Il presente Regolamento deve essere approvato dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del T.U. 24 aprile 1980, n. 577, approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8-L, e pubblicato nel B.U. della Regione in data 18 maggio 1982, n. 22.

INDICE SISTEMATICO

CAPO PRIMO

Il Consigliere comunale

Art. 1 - Entrata in carica, anzianità - durata in carica . . . pag. 9
Art. 2 - Convalida degli eletti . . . . . » 9
Art. 3 - Elezione di congiunti - opzione per elezione in 2 Comuni » 10
Art. 3 bis - Elezione di congiunti - opzione per elezione in 2 Comuni . . . . . » 11
Art. 4 - Vacanza del seggio - surrogazione . . . . . » 11
Art. 5 - Decadenza . . . . . » 12
Art. 6 - Dimissioni volontarie . . . . . » 13
Art. 7 - Doveri del Consigliere . . . . . » 14
Art. 8 - Diritti del Consigliere . . . . . » 15

CAPO SECONDO

Il Consiglio comunale - generalità

Art. 9 - Gruppi consigliari . . . . . » 17
Art. 10 - Sede delle riunioni del Consiglio . . . . . » 17
Art. 11 - Convocazione del Consiglio . . . . . » 18
Art. 12 - Ordine del giorno . . . . . » 19
Art. 13 - Proposte da iscrivere all'ordine del giorno avanzate dai Consiglieri . . . . . » 19
Art. 14 - Deposito degli atti relativi agli oggetti posti all'ordine del giorno . . . . . » 20
Art. 15 - Presidenza delle sedute . . . . . » 20
Art. 16 - Potere discrezionale del Presidente . . . . . » 20
Art. 17 - Polizia dell'aula . . . . . » 21
Art. 18 - Disciplina dei Consiglieri . . . . . » 22

CAPO TERZO

Funzioni del Consiglio comunale

Sezione I^a - Funzioni elettive

Art. 19 - Elezione del Sindaco . . . . . » 23
Art. 20 - Elezione degli Assessori . . . . . » 24
Art. 21 - Nomina dei revisori dei conti . . . . . » 25
Art. 22 - Elezione della Commissione elettorale comunale . . . » 25

Art. 23 - Nomina di Commissioni speciali ed incarichi particolari a Consiglieri . . . . . pag. 26
Art. 24 - Nomina di Commissioni amministrative e tecniche . . » 26
Art. 25 - Nomina composizione e durata in carica di Commissioni amministratrici delle istituzioni . . . . . » 27
Art. 26 - Commissioni disciplinate da speciali regolamenti o dalla legge . . . . . » 27
Art. 27 - Nomina della Commissione amministratrice dell'Azienda Municipalizzata . . . . . » 28

Sezione II^a^ - Funzioni deliberative

Art. 28 - Deliberazioni di competenza del Consiglio . . . . » 28
Art. 29 - Ratifica di deliberazioni urgenti adottate dalla Giunta comunale . . . . . » 29
Art. 30 - Deliberazione di conferma, di modifica e di revoca di quelle precedenti . . . . . » 30
Art. 31 - Deliberazioni comportanti spese . . . . . » 31
Art. 32 - Deliberazioni adottate dal Commissario straordinario . » 31
Art. 33 - Astensione dei Consiglieri dalle deliberazioni . . . » 31
Art. 34 - Deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive . . » 32
Art. 35 - Approvazione delle deliberazioni . . . . . » 32
Art. 36 - Validità delle deliberazioni . . . . . » 33
Art. 37 - Contenuto del verbale di deliberazione . . . . . » 33
Art. 38 - Pubblicazione delle deliberazioni . . . . . » 34

Sezione III^a^ - Funzioni di controllo e di vigilanza

Art. 39 - Vigilanza sulle istituzioni . . . . . » 34
Art. 40 - Vigilanza sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico - A.S.U.C. . . . . » 35
Art. 41 - Controllo e vigilanza sulle Aziende Municipalizzate . . » 35
Art. 42 - Altri compiti di ingerenza del Consiglio comunale nei confronti delle Aziende Municipalizzate . . . . . » 36
Art. 43 - Scioglimento della Commissione amministratrice delle Aziende Municipalizzate . . . . . » 37

Sezione IV^a^ - Potere regolamentare

Art. 44 - Potere regolamentare in generale . . . . . » 37
Art. 45 - Regolamento delle Aziende Municipalizzate . . . . » 37
Art. 46 - Entrata in vigore dei Regolamenti . . . . . » 38

Sezione V^a^ - Funzione ispettiva e politica

Art. 47 - Potere di iniziativa dei Consiglieri . . . . . » 38
Art. 48 - Mozione di sfiducia verso il Sindaco e la Giunta; revoca del Sindaco e singoli Assessori . . . . . » 39
Art. 49 - Interrogazioni - Contenuto e forma . . . . . » 39
Art. 50 - Iscrizione delle interrogazioni all'ordine del giorno . . » 40
Art. 51 - Interrogazione - lettura - svolgimento - ritiro . . . . » 40
Art. 52 - Interrogazioni urgenti . . . . . » 40
Art. 53 - Interpellanze - forma e contenuto . . . . . » 41
Art. 54 - Interpellanze - lettura, svolgimento, ritiro . . . . » 41
Art. 55 - Discussione delle interpellanze . . . . . » 41
Art. 56 - Interrogazioni - interpellanze - risposta scritta . . . » 42
Art. 57 - Interpellanze ed interrogazioni identiche o connesse per l'oggetto - rinvio . . . . . » 42

Art. 58 - Interpellanze - trasformazione in mozioni . . . . pag. 43
Art. 59 - Mozione - forma e contenuto . . . . . » 43
Art. 60 - Iscrizione della mozione all'ordine del giorno . . . » 43
Art. 61 - Mozioni identiche o connesse per l'oggetto . . . . » 44
Art. 62 - Precedenza delle mozioni sulle interrogazioni e sulle interpellanze . . . . . » 44
Art. 63 - Discussione delle mozioni - ritiro . . . . . » 44

CAPO QUARTO

Sezione I^{a} - Adunanze del Consiglio - Validità e loro svolgimento

Art. 64 - Apertura dell'adunanza e adempimenti preliminari . . » 45
Art. 65 - Adunanza di prima e di seconda convocazione - validità . » 46
Art. 66 - Adunanza di seconda convocazione - particolarità . . » 46
Art. 67 - Determinazione del numero legale . . . . . » 47
Art. 68 - Validità delle adunanze - casi particolari . . . . . » 47
Art. 69 - Sedute pubbliche - sedute segrete . . . . . » 48
Art. 70 - Funzioni di Segretario . . . . . » 49
Art. 71 - Sostituzione del Segretario nelle sedute consigliari . . » 49
Art. 72 - Consigliere che esercita le funzioni di Segretario . . . » 50
Art. 73 - Verbali di seduta del Consiglio - contenuto . . . . » 50
Art. 74 - Rettifica del verbale di seduta del Consiglio . . . . » 51
Art. 75 - Verbale di seduta del Consiglio - lettura . . . . . » 51
Art. 76 - Facoltà del Consigliere di far inserire dichiarazioni nel verbale di seduta . . . . . » 52

Sezione II^{a} - Delle proposte, delle controproposte e degli emendamenti

Art. 77 - Deposito delle proposte presso la Segreteria comunale . » 52
Art. 78 - Ordine delle proposte da deliberare . . . . . » 52
Art. 79 - Divieto di deliberare su proposte estranee all'ordine del giorno . . . . . » 53
Art. 80 - Eccezioni all'obbligo sancito dall'art. 79 . . . . . » 53
Art. 81 - Proposte incidentali . . . . . » 54
Art. 82 - Divieto di proporre determinati ordini del giorno o di emendamenti . . . . . » 54
Art. 83 - Deposito e discussione delle controproposte . . . . » 54
Art. 84 - Forma, deposito e ritiro degli ordini del giorno e degli emendamenti . . . . . » 54

Sezione III^{a} - Della discussione

Art. 85 - Ordine nella trattazione degli argomenti . . . . . » 55
Art. 86 - Discussione generale e presentazione di ordine del giorno » 55
Art. 87 - Discussione articolata . . . . . » 55
Art. 88 - Ordine della discussione . . . . . » 56
Art. 89 - Limitazione della parola e della lettura - divieto di interruzioni . . . . . » 56
Art. 90 - Fatto personale . . . . . » 56
Art. 91 - Nomina commissioni di inchiesta . . . . . » 56
Art. 92 - Interdizione della parola . . . . . » 57
Art. 93 - Precedenza dei richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno . . . . . » 57
Art. 94 - Questioni pregiudiziali e sospensive . . . . . » 57
Art. 95 - Chiusura della discussione . . . . . » 58
Art. 96 - Lettura di relazioni illustrative delle proposte . . . » 58

CAPO QUINTO

Sezione I^a - Della votazione

Art. 97 - Forma delle votazioni . . . . . pag. 59
Art. 98 - Ballottaggio - nomina di rappresentanti . . . . . » 59
Art. 99 - Votazione per appello nominale . . . . . » 60
Art. 100 - Controprova nella votazione per alzata di mano . . . » 60
Art. 101 - Votazione per scrutinio segreto . . . . . » 60
Art. 102 - Votazione - computo del numero legale . . . . . » 61
Art. 103 - Votazioni distinte per proposte o articolate in più parti . » 61
Art. 104 - Correzioni di forma prima della votazione . . . . » 62
Art. 105 - Ordine delle votazioni . . . . . » 62
Art. 106 - Dichiarazioni di voto - divieto di parlare durante la votazione . . . . . » 63
Art. 107 - Astensione obbligatoria dalle votazioni . . . . . » 63
Art. 108 - Proclamazione dell'esito della votazione . . . . . » 64
Art. 109 - Risultato della votazione . . . . . » 64

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 110 - Convocazione dei capi-gruppo consigliari . . . . . » 64
Art. 111 - Commissioni - nomina di esperti . . . . . » 65
Art. 112 - Adunanze delle Commissioni . . . . . » 65
Art. 113 - Documentazione dei lavori degli organi collegiali . . » 65
Art. 114 - Complemento normativo . . . . . » 66
Art. 115 - Entrata in vigore del Regolamento . . . . . » 66

CAPO PRIMO

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Art. 1

Entrata in carica - anzianità - durata in carica

I Consiglieri comunali proclamati eletti ai sensi della legge regionale 5 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, entrano in carica col giorno dell'avvenuta proclamazione; essi sono legittimati ad esercitare le funzioni dal momento in cui è intervenuta la loro convalida.

L'anzianità dei Consiglieri è determinata dal maggior numero di voti conseguiti nella elezione. A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età (1).

I Consigli comunali restano in carica cinque anni ed esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni (giorno di votazione) (2).

---

(1) Art. 15 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

(2) Art. 11 della L.R. 5 aprile 1956, n. 5 (art. 10 del Testo coordinato edizione 1979).

Art. 2

Convalida degli eletti

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, che ha luogo entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti (3), il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti

al fine di accertare il verificarsi delle ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere specificatamente previste dagli articoli 17, 18, 20 e 21 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 (4).

---

(3) Art. 20 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

(4) Artt. 16, 17, 19, 20 e 77 del Testo coordinato edizione 1979.

Il provvedimento di convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale è una normale deliberazione, che ha carattere amministrativo e non giurisdizionale (Corte Cass. Sez. 1ª, 30 giugno 1953, n. 2026, in Nuova Rassegna, 1953, pag. 1670), soggetto a normale controllo di legittimità (Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 1954, n. 1029, in Il Corriere Amministrativo, 1954, pag. 448).

La deliberazione va adottata in seduta pubblica e, quando si tratta di accertare di una causa di eleggibilità inderogabilmente prevista dalla legge, per la quale resta escluso qualsiasi apprezzamento sulla qualità e gli atti di una persona, con votazione palese (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 1950, n. 1228, in Riv. Amm., 1951, 255).

La deliberazione di convalida degli eletti adottata dal Consiglio comunale, non può essere considerata nulla se alla stessa hanno partecipato i consiglieri dei quali viene contestata l'elezione, in quanto l'adozione del predetto atto deliberativo è demandato dalla legge al nuovo Consiglio comunale, che è composto di diritto da tutti i consiglieri neo-eletti (Corte Cassazione, Sez. prima civile - Sentenza n. 1457 in data 24 gennaio - 3 maggio 1969, in Raccolta di Giurisprudenza - Ministero dell'Interno - Servizio elettorale - 1969).

Art. 3

Elezione di congiunti - opzione per l'elezione in due Comuni (6)

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 21 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 (5), rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età (6).

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro dieci giorni dall'elezione; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti (6).

---

(5) Art. 20 del Testo coordinato, edizione 1979: Ascendenti, discendenti, ovvero gli affini di primo grado (suoceri, generi, nuore), l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

(6) Art. 80 della L.R. 5 aprile 1956, n. 5 applicabile nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

N.B. - Gli amministratori dei beni di uso civico della frazione di un Comune del Trentino - Alto Adige sono eleggibili alla carica di Consigliere comunale, poiché a norma dell'art. 7 del Regolamento 11 novembre 1952 per la esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, hanno la facoltà di optare per una delle due cariche e mancando la opzione decadono dalla carica di amministratore dei beni di uso civico (Corte di Cassazione - sez. I - sentenza n. 2107 in data 20 aprile 1964; in Raccolta di Giurisprudenza in materia elettorale - Ministero dell'Interno - 1964).

Art. 3 - bis

Elezione di congiunti - opzione per l'elezione contemporanea in due Comuni (7)

Se l'elezione porta in Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'articolo 21 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 (8), rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale (7).

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro dieci giorni dall'elezione; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti (8).

---

(7) Art. 82 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 - applicabile nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

(8) Art. 20 del Testo coordinato, edizione 1979: ascendenti, discendenti, ovvero affini di primo grado (suoceri, generi, nuore), l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

N.B. - Gli amministratori dei beni di uso civico della frazione di un Comune del Trentino - Alto Adige sono eleggibili alla carica di Consigliere comunale, poiché a norma dell'art. 7 del Regolamento 11 novembre 1952 per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, hanno la facoltà di optare per una delle due cariche, e, mancando la opzione, decadono dalla carica di amministratore dei beni di uso civico. (Ministero Interno - Raccolta di Giurisprudenza in materia elettorale - 1964. Corte di Cassazione, Sez. I - Sentenza n. 2107 in data 20 aprile 1964).

Art. 4

Vacanza del seggio - surrogazione (9)

Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso di parità di voti fra due o più candidati che seguono l'ultimo eletto, la surrogazione è fatta dal maggiore di età.

Il Consigliere chiamato a surrogare colui che a sensi del primo comma ricopriva il seggio rimasto vacante, rimane in carica solo quanto lo sarebbe rimasto il predecessore (10).

---

(9) Art. 83 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5, applicabile soltanto ai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti. Negli altri Comuni la surrogazione è possibile soltanto in sede di convalida immediatamente dopo l'elezione, ma non nel decorso del quinquennio di carica del Consiglio.

(10) Principio sancito dall'art. 284 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 5

Decadenza

La qualità del Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge ([11]).

Il Consigliere decade inoltre dalla carica:

a) nel caso in cui la legge preveda la incompatibilità per il solo cumulo di uffici e l'interessato non abbia optato per uno di essi nel termine di dieci giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina;

b) nel caso in cui non intervenga, senza giustificato motivo, a tre consecutive sedute del Consiglio ([12]), nel senso di mancata partecipazione ai lavori del Consiglio convocato per la trattazione di tre distinti e consecutivi ordini del giorno, risultanti tali dai relativi processi verbali ([13]).

La proposta di decadenza è deliberata dalla Giunta comunale e viene notificata in copia all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima della seduta nella quale il Consiglio discuterà l'argomento.

Se entro il termine prefissatogli (almeno dieci giorni) il Consigliere non ha presentata alcuna giustificazione e se quelle prodotte non siano dal Consiglio comunale ritenute plausibili, il Consigliere è dichiarato decaduto con deliberazione adottata a votazione segreta ed in seduta pubblica salvo che il Consiglio non ritenga dichiararla segreta ai sensi del secondo comma dell'art. 40 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

Nella valutazione dei motivi adotti a giustificazione delle assenze il Consiglio avrà riguardo alla normale diligenza del buon cittadino ([13]).

La decadenza dalla carica di Consigliere ha effetto dalla data di esecutività del relativo provvedimento adottato dal Consiglio ([13]).

Il provvedimento sostitutivo adottato dalla Giunta provinciale a termini dell'art. 17 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577 è notificato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cura del Comune entro cinque giorni dal ricevimento; in tal caso la decadenza ha effetto dalla data di ricezione della raccomandata ([13]).

([11]) Art. 12 della L.R. 6 aprile 1956, n. 6; Art. 17 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

([12]) Art. 17 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

([13]) Art. 17 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

La deliberazione con la quale si pronuncia la decadenza deve essere adottata in seduta pubblica, ma a scrutinio segreto, mancando nella specie ogni apprezzamento soggettivo sulle qualità della persona. Il Consigliere proposto per la decadenza può partecipare alla discussione e prendere parte alla votazione (Cons. Stato, 31 ottobre 1907, in Riv. Amm.va, 1908, 78).

La decadenza per cause ostative preesistenti alla elezione, ma non fatta valere, può essere dichiarata in qualsiasi momento, anche successivamente (Cass. Civ. 12 agosto 1954, n. 2944, in Giust. civ., 1954, pag. 1945); non può, però, essere pronunciata qualora l'organo giurisdizionale competente abbia già escluso l'ineleggibilità con sentenza passata in giu-

dicato; e ciò sembra ovvio in quanto la decisione proferita sopra determinata questione di eleggibilità, una volta divenuta irrevocabile, produce autorità di cosa giudicata nei riguardi di chiunque avrebbe potuto precedentemente sostenere la pretesa sulla quale la competente autorità abbia deciso (Corte Appello di Firenze, 6 marzo 1954, in Nuova Rass. 1954, n. 386).

Dato, poi, che la pronuncia di decadenza non retroagisce al momento in cui è sorta la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, tutti gli atti cui il Consigliere decaduto ha partecipato prima della pronuncia sono validi, mentre la decadenza non può avere luogo qualora la causa determinante sia cessata prima della relativa dichiarazione (ad esempio per pagamento del debito, per rinuncia alla lite, ecc.) (Corte Appello di Firenze 4 dicembre 1954, in Nuova Rass. 1954, pag. 1937).

Art. 6

Dimissioni volontarie

Il Consigliere che intende dimettersi volontariamente dalla carica rivestita deve manifestare tale sua volontà con atto scritto e motivato, diretto al Presidente del Consiglio a cui spetta l'obbligo di sottoporlo, con procedura d'urgenza, all'esame del Consiglio.

Se entro un mese dal ricevimento dell'atto non fosse prevista una seduta del Consiglio, il Presidente promuove una convocazione straordinaria onde garantire l'osservanza del termine previsto dall'art. 18 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577, per i provvedimenti di competenza del Consiglio.

Il provvedimento con il quale il Consiglio prende atto delle dimissioni, rispettivamente le respinge, è adottato con formale deliberazione notificata all'interessato a mezzo del messo comunale entro otto giorni dalla sua adozione.

Se il Consiglio respinge le dimissioni o non adotta entro il termine di un mese alcun provvedimento, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Giunta provinciale il cui provvedimento è trasmesso in copia al Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il quale lo notifica, entro cinque giorni dal ricevimento, all'interessato.

Le dimissioni accolte dal Consiglio operano dal giorno in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva, quelle la cui presa d'atto è pronunciata dalla Giunta provinciale, operano dalla data di ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente ([14]).

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

([14]) Art. 17 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

E' giurisprudenza costante che le dimissioni non hanno effetto se non dal giorno in cui ne fu preso atto formale (Cons. Stato, 17 agosto 1899 Contra Cass. 16 luglio 1925, in Giur. Amm. 1916, 157; id. 3 febbraio 1917, ivi 202); quindi il dimissionario può ritirarle senza che il Consiglio possa opporvisi (Cons. Stato, 21 novembre 1901) fino al giorno della presa d'atto; deve essere invitato e può intervenire alle adunanze (Cons. Stato, 17 novembre 1893).

Art. 7

Doveri del Consigliere

Al Consigliere incombono i seguenti doveri:

a) eleggere, con dichiarazione scritta da consegnare alla Segreteria comunale entro due giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Sindaco gli comunica l'avvenuta elezione, il proprio domicilio nel territorio del Comune. Analogo termine è rispettato per successive variazioni del domicilio ([15]);

b) partecipare alle sedute del Consiglio, delle Commissioni e dei Comitati di cui fa parte a scanso di decadenza dalla carica a termini di legge ([16]);

c) osservare con diligente senso di responsabilità le norme contenute nel presente Regolamento e nelle leggi che ineriscono alla carica;

d) esercitare la propria funzione nell'esclusivo interesse della collettività senza vincolo di mandato imperativo o di parte ([17]);

e) pur non essendo tenuto a prestare giuramento il Consigliere ha il dovere, non soltanto morale ma anche giuridico, di serbare una condotta improntata a profondo sentimento di fedeltà alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma, esercitando le pubbliche funzioni con disciplina ed onore ([18]).
La norma di cui sopra vincola indistintamente tutti i Consiglieri, senza distinzione del loro credo politico, sia che facciano parte della maggioranza sia che appartengano alla minoranza;

f) serbare in adunanza condotta non censurabile ed evitare turbative all'ordine pubblico;

g) sostituire il Sindaco e fungere da Segretario nei casi previsti dalla legge; esercitare, quando chiamatovi, le funzioni di scrutatore nelle sedute del Consiglio; curare gli affari locali dell'amministrazione comunale secondo le direttive del Sindaco, se da questi è stato nominato suo delegato ([19]);

h) osservare il segreto d'ufficio su argomenti che, per legge, o nell'interesse dell'amministrazione, o per loro specifica qualificazione, incombe il dovere della riservatezza, e comunque su deliberazioni adottate in seduta dichiarata segreta a termini dell'art. 40, secondo comma del T.U. 24 aprile 1980, n. 577;

i) astenersi da deliberazioni consigliari riguardanti liti, impegno e liquidazione di spesa, resa di conti, forniture, prestazione di servizi e conferimento di impieghi, quando vi sia connesso un interesse proprio del Consigliere o di suoi parenti sino al quarto grado, degli affini sino al secondo grado, o del coniuge ([20]);

l) allontanarsi dall'aula consigliare durante la trattazione degli affari di cui alla lettera precedente ([20]);

m) astenersi, a pena di decadenza, da acquisti di beni del Comune, eseguiti col sistema della trattativa privata ([21]);

n) astenersi, a pena di decadenza, dal prendere parte a servizi, esazioni, forniture od appalti nell'interesse del Comune o delle istituzioni ed aziende amministrate dal medesimo, quando il loro valore superi nell'anno il 5% delle spese correnti del relativo bilancio ([22]);

o) far constatare nel verbale di seduta, a scanso di corresponsabilità per danno recato, con dolo o colpa grave, al Comune o ai terzi verso i quali l'Ente stesso debba rispondere, il proprio motivato dissenso o richiami o proposte fatte per evitare il provvedimento da cui il danno è derivato.

([15]) Art. 38 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

([16]) Art. 17 - secondo comma, lett. c) del T.U. 24 aprile 1980, n. 577 (l'assenza ingiustificata a tre consecutive sedute del Consiglio provoca la dichiarazione di decadenza dalla carica).

([17]) Art. 16, secondo comma del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

([18]) Art. 54 della Costituzione.

([19]) Artt. 16, 43, 44, 95 e 96 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

([20]) Art. 41 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

([21]) Art. 19 - L.R. 6 aprile 1956, n. 5 (art. 18 del Testo coordinato edizione 1979).

([22]) Art. 66 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577 ed art. 17 del Testo coordinato della L.R. 5 aprile 1954, n. 5, edizione 1979.

Art. 8

Diritti del Consigliere

Al Consigliere sono riservati i seguenti diritti:

a) di entrare in carica col giorno della proclamazione degli eletti, rispettivamente col giorno di nomina per surrogazione, e conservare l'ufficio per tutta la durata del mandato esercitando le relative funzioni dal giorno della convalida e fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio ([23]);

b) di rinunciare alla carica rassegnando in ogni momento, con apposita dichiarazione scritta e diretta al Sindaco nella veste di presidente del Consiglio, le proprie motivate dimissioni ([24]);

c) di acquisire, con l'entrata in carica, il titolo e conservarlo per tutta la durata del mandato. Se maggiore di età fra tutti i Consiglieri in carica spetta il titolo e relative incombenze di *Consigliere anziano* ([25]);

d) di chiedere, in gruppo con altri colleghi rappresentante un quinto dei *Consiglieri in carica,* la convocazione del Consiglio ([26]);

e) di avere completa ed esatta conoscenza, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, degli argomenti da trattarsi in seduta del Consiglio. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine è di ventiquattro ore ([26]);

f) di esaminare, nella sede comunale, e durante l'orario di apertura degli uffici, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno ([26]); e di ottenere gratuitamente su richiesta anche verbale,

copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe [27], compresi eventuali allegati nel caso in cui i medesimi formino parte integrante della deliberazione di cui viene richiesta copia, a termini dell'art. 26 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 17 dicembre 1981, n. 8/L;

g) di iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio e di farsi promotore di varie iniziative di competenza comunale atte a sollecitare lo sviluppo economico e sociale della popolazione amministrata [27];

h) di presentare in seno al Consiglio interrogazioni, interpellanze e mozioni [27];

i) di far constatare, nel verbale di seduta del Consiglio, il proprio voto e le relative dichiarazioni [28]; promuovendo rettificazioni nel caso in cui il verbale contenga inesattezze [29];

l) di astenersi volontariamente dal manifestare il proprio voto e ciò sia astenendosi di fatto, sia con espressa dichiarazione di volersi astenere [30];

m) di promuovere che la votazione venga fatta a scrutinio segreto [31]. La richiesta deve essere prodotta da almeno un quinto dei *Consiglieri* presenti in seduta;

n) di richiedere, anche individualmente, la dichiarazione di decadenza del Sindaco, degli Assessori, o degli altri Consiglieri nei casi previsti dall'art. 17 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577;

o) di richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato nonché il pagamento dei gettoni di presenza previsti dalla legge regionale [32].

---

[23] Artt. 10 e 84 del Testo coordinato, edizione 1979, delle leggi elettorali.

[24] Art. 18 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

[25] Art. 16 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

[26] Art. 38 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

[27] Art. 36 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

[28] Art. 45 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

[29] Per l'art. 37 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L, il Segretario della seduta consigliare può chiedere al membro del Consiglio che faccia richiesta di verbalizzazione di una propria dichiarazione, che il testo della stessa gli venga dettato.

[30] Art. 33 del Regolamento 17 dicembre 1981, n. 8/L.

[31] Art. 44 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

[32] Artt. 24 e 25 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

CAPO SECONDO

IL CONSIGLIO COMUNALE - GENERALITA'

Art. 9

Gruppi Consigliari (1)

Nella prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto e prima di iniziare la procedura per la elezione del Sindaco, i Consiglieri devono presentare a chi presiede la seduta dichiarazione scritta per far noto a quale gruppo consigliare appartengono od a quale intendono aggregarsi, indicando il nominativo del Consigliere capogruppo.

Ciascun gruppo è costituito da non meno di due Consiglieri.

I Consiglieri che entro il termine di cui al primo comma non dichiarano la loro appartenenza o la loro aggregazione ad un gruppo consigliare o non costituiscono un gruppo per la mancanza del numero previsto, fanno parte di un unico gruppo misto.

Il Presidente dà ai presenti immediata comunicazione della composizione dei vari gruppi consigliari.

---

(1) Si applica soltanto nei Comuni con più di 1.000 abitanti.

Art. 10

Sede delle riunioni del Consiglio

Il Consiglio esercita normalmente le sue funzioni nella sede del Comune.

Per motivi particolari, ed in via del tutto eccezionale, la Giunta comunale stabilisce che la seduta abbia luogo in altra appropriata sede nell'ambito territoriale del Comune; in questo caso è data notizia al pubblico con affissione di apposito avviso all'albo comunale e nei luoghi determinati dal Consiglio, a mente dell'art. 48 del T.U. 24 aprile 1980,

n. 577, e contemporaneamente data conoscenza ai Consiglieri con l'avviso di convocazione. L'omissione di tali adempimenti costituisce motivo di nullità dei provvedimenti adottati dal Consiglio in sede diversa di quella indicata al primo comma.

In ogni caso la sala delle riunioni consigliari deve essere divisa in due compartimenti: uno per i Consiglieri e l'altro per il pubblico.

La sala delle adunanze è aperta almeno un'ora prima di quella prevista per l'inizio della seduta.

Art. 11

Convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio è fatta con invito firmato dal Sindaco notificato dal Messo comunale almeno cinque giorni prima al domicilio eletto dal Consigliere, a termini del precedente art. 7, nel territorio del Comune (2).

Il termine è ridotto alle ventiquattro ore, antecedenti l'ora fissata per l'apertura della seduta, nel caso di convocazione d'urgenza (2).

Il termine dei cinque giorni e quello delle ventiquattro ore sono intesi completamente liberi (3).

Le relazioni di notifica del Messo comunale sono depositate agli atti della seduta consigliare.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti da trattarsi nella seduta; tale elenco può costituire allegato all'avviso, ed è affisso per il tempo indicato al primo e secondo comma all'albo comunale e negli altri luoghi determinati dal Consiglio a mente dell'art. 48 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

---

(2) Art. 38 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

Nel caso che il messo comunale si sia recato presso il recapito lasciato al Comune e non avesse potuto effettuare la consegna dell'avviso per l'assenza del destinatario e del suo incaricato e di ogni suo familiare si ritiene osservato l'obbligo della legge (Cons. Stato, V, 10 giugno 1950, 733).

La omessa, ritardata o irregolare notificazione dell'avviso di convocazione sia pure ad un solo consigliere è causa di nullità dell'adunanza e delle deliberazioni in essa adottate, indipendentemente dall'influenza che l'intervento del consigliere non avvertito, o avvertito in ritardo avrebbe potuto avere nelle deliberazioni prese (Cons. Stato, V, 10 dicembre 1915, IV, 1 maggio 1917 e 24 novembre 1922) e ciò anche nel caso in cui si fosse avuto la certezza che il consigliere non poteva intervenire all'adunanza. (Cons. Stato, IV, 3 febbraio 1899 - 28 dicembre 1899 - 21 ottobre 1907).

Tuttavia l'osservanza dei termini deve essere interpretata con una certa larghezza: così, ad esempio, se taluni consiglieri, malgrado la inosservanza del termine per la consegna dell'avviso, sono intervenuti alla seduta sanano con la loro presenza la irregolarità verificatasi. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 luglio 1953, n. 466, in Riv. Amm. 1954, 354).

E' stata, invece, ritenuta illegittima la deliberazione adottata dal Consiglio comunale per essere stata omessa nell'avviso di convocazione consegnato ad uno dei consiglieri l'indicazione della data dell'adunanza e degli oggetti da trattare, ed è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l'irregolarità dell'avviso fosse dipesa da negligenza di un impiegato comunale o da caso fortuito e che il consigliere irregolarmente convocato avesse avuto la possibilità di conoscere la data e l'oggetto dell'assemblea, sia informandosi direttamente presso la Segreteria del Comune sia esaminando l'avviso all'albo pretorio (Cons. Stato, Sez. X, 24 febbraio 1962, n. 758, in Mass. Amm.vo, 1962, II, pag. 107).

(3) Vedi art. 28, secondo comma, del Regolamento 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 12

Ordine del giorno

L'elenco degli oggetti all'ordine del giorno è predisposto dalla Giunta comunale (4); nelle convocazioni d'urgenza è predisposto dal Sindaco (5).

Gli oggetti posti all'ordine del giorno sono possibilmente raggruppati secondo la ripartizione degli affari fra gli Assessori disposta dal Sindaco a mente dell'art. 33 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

Hanno precedenza di iscrizione: le comunicazioni del Sindaco, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, la ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta comunale, le richieste del Presidente della Giunta provinciale, le proposte della Giunta comunale ed infine quelle dei Consiglieri.

Per ultimo sono iscritti gli oggetti da discutere in seduta segreta.

Di ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno è indicato, se esiste, il relatore.

L'ordine del giorno è redatto in dizione concisa ma chiara sì da evitare dubbi od equivoci in merito agli eventuali provvedimenti da adottare (6).

---

(4) Art. 29 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

(5) Art. 33 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

(6) Art. 28, primo comma, del Regolamento 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 13

Proposte da iscrivere all'ordine del giorno avanzate dai Consiglieri

La proposta da trattarsi in Consiglio a richiesta di uno o più Consiglieri è presentata alla Giunta almeno otto giorni prima di quello previsto per la seduta del Consiglio.

Spetta alla Giunta giudicare la opportunità di iscrivere all'ordine del giorno la proposta medesima.

Qualora la proposta non venisse accolta dalla Giunta, il Consigliere o i Consiglieri proponenti possono chiedere, nella prima seduta consigliare, che il Consiglio si pronunci in merito. Se il Consiglio si esprime favorevolmente, con la maggioranza dei Consiglieri presenti, la proposta è iscritta all'ordine del giorno per la successiva seduta, osservati i termini di legge.

Se il voto favorevole è espresso dalla maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri in carica la proposta è iscritta nell'ordine del giorno della seduta in corso occupando l'ultimo posto del relativo elenco.

Art. 14

Deposito degli atti relativi agli oggetti posti all'ordine del giorno

Nel periodo compreso fra il giorno di notifica degli avvisi di convocazione e quello fissato per l'adunanza del Consiglio, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno, sono depositati nella Segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri per essere consultati nelle ore d'ufficio (7).

Gli atti concernenti progetti di opere, forniture, acquisti, appalti ecc. devono contenere la indicazione dei mezzi previsti per i relativi finanziamenti.

I regolamenti proposti all'approvazione del Consiglio devono essere inviati in copia per il preventivo esame a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'adunanza.

---

(7) Art. 38, terzo comma, del T.U. n. 577/1980 ed art. 27 del Regolamento n. 8/L, 1981.

Art. 15

Presidenza delle sedute

La presidenza nelle sedute del Consiglio è riservata al Sindaco il quale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito, nell'ordine, dal Vice-Sindaco, dall'Assessore anziano, rispettivamente dal Consigliere anziano tra i presenti (8), precisando, nel verbale di seduta e nell'atto deliberativo, l'assenza o l'impedimento del sostituito (9).

Nella prima riunione del Consiglio neo-eletto la presidenza è assunta dal Consigliere che tra i presenti è più anziano di età (10).

Il Consiglio, quando tratta l'approvazione del conto consuntivo, non può essere presieduto dal Sindaco o da Assessore che hanno ricoperto la carica durante l'esercizio finanziario cui il conto si riferisce. In tale ipotesi il Consiglio elegge un presidente temporaneo (11).

---

(8) Art. 16 del T.U. n. 577/1980 - Nei Comuni fino a 1.000 abitanti ha la qualifica di anziano il Consigliere che nella elezione ha riscosso il maggior numero di voti. Nei Comuni con più di 1.000 abitanti è anziano il Consigliere appartenente alla lista che ha conseguito la maggior cifra elettorale ed ha riportato il maggior numero di voti preferenziali. In entrambi i casi, a parità di voti, è anziano il maggiore di età.

(9) Art. 16, ultimo comma, del Regolamento n. 8/L/1981.

(10) Art. 20 del T.U. n. 577/1980.

(11) Art. 41, ultimo comma, del T.U. n. 577/1980.

Art. 16

Potere discrezionale del Presidente

Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei

regolamenti, la regolarità delle discussioni, e la legalità delle deliberazioni.

Nelle sedute pubbliche, dopo opportuni avvertimenti, può ordinare la espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordine, avvalendosi, se occorre della forza pubblica.

Il Presidente, riconosce la legalità e dichiara aperta la seduta, dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, fa osservare il Regolamento del Consiglio, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annunzia il risultato delle votazioni, dichiara sciolta l'adunanza ed ha la facoltà di sospenderla temporaneamente o per il rinvio della seduta ad altro giorno.

I provvedimenti adottati dal Presidente a termini dei precedenti comma, devono essere motivati e trascritti nel verbale della seduta previsto dal successivo art. 73 ([12]).

([12]) Art. 42 del T.N. n. 577/1980.

Art. 17

Polizia dell'aula

Quando sorgano incidenti, disordini o tumulti nell'aula e malgrado i richiami del Presidente, i tumulti continuino, il Presidente, secondo la opportunità, sospende temporaneamente la seduta o la scioglie, abbandonando il seggio.

Dopo intervenuta la dichiarazione di sospensione temporanea o di scioglimento della seduta, i Consiglieri rimasti in aula non possono continuare la seduta né adottare deliberazioni ([13]) e, nel caso di scioglimento della seduta, il Consiglio è riconvocato a domicilio con la normale procedura.

Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla riunione del Consiglio devono mantenere contegno assolutamente corretto, rimanere in silenzio, astenendosi in modo assoluto da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

Se il pubblico presente in aula non si attiene alle disposizioni di cui al precedente comma, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l'aula o quella sua parte in cui si è manifestata l'indisciplina del pubblico.

Durante il corso della seduta nessuna persona estranea può avere accesso nella parte dell'aula riservata al Consiglio. Oltre gli impiegati e gli uscieri addetti al servizio, possono essere ammessi determinati funzionari del Comune od esperti in relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio.

Salvo i casi previsti dalla legge per la sostituzione del Segretario, questi assiste obbligatoriamente alle sedute del Consiglio siedendo nel posto a lui riservato.

Durante il corso della seduta è vietato di fumare nell'aula.

([13]) Cons. Stato - Sez. V - 20 settembre 1962, n. 699 (vedi in nota sotto art. 18 - Giurisprudenza).

Art. 18

Disciplina dei Consiglieri

Se un Consigliere turba l'ordine o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo.

Costituisce violazione dell'ordine ogni comportamento che possa ledere l'onorabilità o attacchi personalistici.

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni legalmente approvate dal Consiglio; se pronunciate non si inseriscono nel verbale di seduta.

Il Consigliere richiamato può presentare al Consiglio le proprie spiegazioni. Se pretende di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita il Consiglio a decidere in merito con votazione per alzata di mano, senza che sia dato luogo a discussione.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura.

Anche indipendentemente da precedenti richiami, la esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascorra ad oltraggio o vie di fatto.

La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di rientrarvi per un termine da due a otto giorni. Udite le spiegazioni del Consigliere, la proposta del Presidente è subito messa ai voti per alzata di mano, senza che sia dato luogo a discussione.

L'esclusione e la censura possono essere proposte nei confronti di un Consigliere, anche per fatti di eccezionale gravità a lui addebitabili, che si siano svolti negli uffici comunali, ma fuori dell'Aula consigliare.

Il Consigliere che nonostante l'obbligo di allontanarsi dall'aula ai sensi dell'art. 41 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577, vi resti presente, può essere espulso dal Presidente ([14]).

Se il Consigliere, nei casi previsti dai comma precedenti, si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e designa due Consiglieri ad eseguire le sue disposizioni.

([14]) Art. 31 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Rientra nei poteri di chi presiede l'adunanza dei consiglieri di sospendere e di sciogliere la seduta (art. 297 T.U. 1915). Pertanto qualora la seduta venga sospesa o chiusa, anche prima che siano esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e ciò avvenga per incidenti o per altro legittimo motivo ed il Presidente siasi ritirato dalla sala, non è dato ai consiglieri rimasti di validamente continuare la seduta sotto la presidenza di un assessore o del consigliere anziano tra i presenti. (Cons. Stato, IV Sez., 14 ottobre 1905 - 26 aprile 1908 - Corte, Cass. Roma 20 giugno 1911).

Le deliberazioni che in tale circostanza fossero adottate sono nulle per violazione della legge comunale e provinciale. (Cons. Stato, Sez. Int. 14 ottobre 1905).

Anche quando il presidente ne abbia fatto un uso illecito, i consiglieri, rimasti in aula dopo la dichiarazione di scioglimento della seduta non possono arbitrarsi di continuare la riunione ed adottare deliberazioni (Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 1962, n. 699 in Cons. Stato 1962, I, pag. 1472).

CAPO TERZO

FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione I

Funzioni elettive

Art. 19

Elezione del Sindaco

Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto nella prima adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla elezione del Consiglio medesimo.

In caso di successiva vacanza dell'ufficio di Sindaco, l'elezione ha luogo entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

L'elezione del Sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

La seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età (2).

(1) Nel contesto del presente art. 19 (fedele riproduzione dell'art. 5 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5), sono usate le espressioni: « maggioranza assoluta » - « metà più uno ».

A chiarimento della predetta diversificata formulazione, si fa presente che la dominante dottrina e la concorde giurisprudenza del Consiglio di Stato considerano le due espressioni « *maggioranza assoluta* » - « *metà più uno* » come sinonimi nel senso che rispondono ad unico criterio interpretativo e vale per entrambe quindi la massima seconda la quale « la maggioranza assoluta » è data da quel numero che moltiplicato per due, supera di uno il numero di coloro che compongono o si compone (a seconda che si tratti di consiglieri assegnati o in carica) il collegio. (*Giovenco* in « L'ordinamento Comunale », 1971). Pertanto la maggioranza assoluta o il quorum della metà più uno si identifica comunque nel numero ad es. di 8 su 15.

(2) La norma si applica soltanto nell'ipotesi di cui al primo comma. Nel caso previsto dal secondo comma (elezione del Sindaco nel corso del quinquennio di carica del Consiglio), la seduta è presieduta, nell'ordine, dal Vice-Sindaco, dall'Assessore anziano, dal Consigliere anziano, tenendo presente che la predetta anzianità è riferita al numero dei voti favorevoli riscossi in sede di elezione.

Art. 20

Elezione degli Assessori

La Giunta comunale si compone di N. due..... Assessori effettivi e di due Assessori supplenti (3).

Il numero degli Assessori effettivi è determinato dal Consiglio dopo la elezione del Sindaco.

Gli Assessori sono eletti dal Consiglio comunale nel suo seno, nella prima adunanza dopo la elezione del Sindaco, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; gli effettivi separatamente dai supplenti.

Se in una prima votazione nessuno o solo alcuni candidati hanno riportato il voto della maggioranza assoluta dei presenti, il Consiglio procede a votazione di ballottaggio nella quale sono proclamati eletti quei Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio, dei posti residui da ricoprire, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella precedente votazione: a parità di voto sono ammessi i più anziani di età.

(3) Per l'art. 2 della L.R. 10 agosto 1974, n. 6 la Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero di Assessori effettivi non superiore a:

— 8 Assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluogo di Provincia;
— 6 Assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
— 4 Assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;
— 2 Assessori nei Comuni aventi popolazione fino ai 3.000 abitanti.

Nei Comuni aventi popolazione fino a 100.000 abitanti il numero degli Assessori supplenti è di due e nei comuni con oltre 100.000 abitanti o capoluoghi di Provincia il numero degli Assessori supplenti può essere elevato dal Consiglio comunale fino a tre.

« Qualora, dopo che si è proceduto a votazione di ballottaggio per la elezione degli assessori comunali, uno degli eletti rinunzia, il Consiglio comunale non può proclamare eletto quegli che segue immediatamente il rinunciante per numero di voti, ma deve rinnovare la votazione di ballottaggio fra tutti i candidati che vi hanno concorso, escluso il rinunciante ». (Cons. Stato, 29 ottobre 1956, n. 305).

Art. 21

Nomina dei Revisori dei conti

La nomina dei revisori dei conti per il Comune e per gli altri enti indicati all'art. 3 della L.R. 1 giugno 1954, n. 11, è fatta dal Consiglio Comunale entro il mese di dicembre di ciascun anno con la procedura stabilita dall'art. 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (4). Entro lo stesso termine il Consiglio delibera l'eventuale compenso ai revisori, così nominati, per l'assolvimento dell'incarico.

I revisori dei conti, in numero di tre per ciascun ente interessato, sono scelti; per il Comune fra i Consiglieri estranei alla Giunta comunale cui il conto si riferisce; per le istituzioni di assistenza e beneficenza fra i Consiglieri estranei ai rappresentanti in seno ai rispettivi organi amministrativi cui il conto si riferisce; per le Amministrazioni separate scegliendoli fra gli aventi diritto di uso civico che non fanno parte dell'Amministrazione in carica.

Per quanto concerne i Consorzi, qualora lo statuto non provveda diversamente, il Consiglio nomina un revisore per conto di ciascun Consorzio di cui il Comune faccia parte, scegliendolo fra i Consiglieri comunali che non rappresentano il Comune in seno all'amministrazione del Consorzio stesso.

Non possono essere nominati revisori dei conti il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado del tesoriere e dei membri della Giunta comunale, rispettivamente degli amministratori in carica per gli altri enti, che ebbero parte nella gestione cui il conto si riferisce.

Per la scelta dei nominativi ciascun Consigliere comunale ha diritto di voto per un sol nominativo, risultando eletti coloro che hanno riscosso il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

E' necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune; il Sindaco e gli Assessori, cui il conto si riferisce, sono compresi nel computo dei presenti e possono partecipare alla votazione.

In seno al collegio dei revisori è rappresentata la minoranza provvedendosi, nel caso che nessuno dei suoi Consiglieri fosse stato eletto, alla sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza con il Consigliere della minoranza che ha riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

---

(4) Art. 112 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 22

Elezione della Commissione elettorale comunale (5)

Per la elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un solo nominativo (6).

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, è chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione, pur essendo conteggiato agli effetti della validità della seduta.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

---

(5) La Commissione elettorale comunale è composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri; di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui Consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri; di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri Comuni.

(6) Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei Comuni il cui Consiglio è composto da 20 membri, a tre il cui Consiglio è composto da 30 a 50 membri e a quattro nei Comuni il cui Consiglio ha da 60 a 80 membri. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 23

Nomina di Commissioni speciali ed incarichi particolari a Consiglieri

Il Consiglio può sempre procedere alla nomina di Commissioni speciali per lo studio di questioni di interesse generale, per l'esame di questioni particolari o per compiere lavori preparatori.

La composizione di tali Commissioni e le norme relative al loro funzionamento saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio, mediante deliberazione da adottarsi con le forme ordinarie.

Il Consiglio può sempre incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame particolare.

Ai propri delegati speciali che rappresentano l'Amministrazione comunale presso altri Enti od Istituti, il Consiglio può conferire la facoltà di impegnare il Comune nei limiti del mandato che viene loro affidato.

Per le funzioni di rappresentanza del Consiglio comunale spetta al Consiglio stesso determinare il numero dei membri che compongono le singole deputazioni in aggiunta all'organo rappresentativo dell'Amministrazione comunale.

I nomi dei componenti le medesime sono estratti a sorte.

Art. 24

Nomina di Commissioni amministrative e tecniche

La nomina di commissioni amministrative e tecniche o di collegi comunque denominati, di spettanza del Comune è fatta dal Consiglio (7) con la partecipazione della maggioranza assoluta dei Consiglieri in ca-

rica. Quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti la votazione si svolge a scrutinio segreto (8).

Se i componenti delle commissioni amministrative e dei collegi sono da scegliere esclusivamente fra i Consiglieri comunali in carica, nella loro elezione è assicurata la rappresentanza della minoranza.

La minoranza è costituita dai Consiglieri comunali eletti in liste diverse da quelle che sono rappresentate nella Giunta comunale. I rappresentanti della minoranza sono eletti dalla minoranza medesima così come è composta al momento della votazione (9).

Nella costituzione di commissioni tecniche o comunque composte anche da persone estranee al Consiglio comunale il principio della rappresentanza della minoranza consigliare sarà osservato ogni qual volta il numero dei Consiglieri da eleggere lo rende possibile.

---

(7) Art. 28, secondo comma, n. 15 del T.U. n. 577/1980.

(8) Art. 44, primo comma, del T.U. n. 577/1980.

(9) Art. 34, ultimo comma, del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 25

Nomina, composizione e durata in carica di Commissioni amministratrici delle istituzioni

Ai fini dell'art. 30 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577, il Consiglio, nel nominare l'amministrazione delle istituzioni che non abbiano amministrazione propria, ne determina la composizione, qualora questa non sia stabilita da alcuna norma di legge, regolamento o statuto (10).

Se in seno al predetto organo amministrativo è prevista la presenza di Consiglieri comunali, il principio della rappresentanza della minoranza consigliare sarà osservato ogni qualvolta il numero dei Consiglieri da eleggere lo rende possibile.

L'amministrazione delle istituzioni di cui al primo comma non può restare in carica oltre la durata del Consiglio comunale che l'ha nominata, salvo diversa disposizione delle norme statutarie o regolamentari. In ogni caso l'amministrazione esercita tutte le sue funzioni fino all'insediamento della nuova amministrazione (10).

---

(10) Art. 21 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 26

Commissioni disciplinate da speciali regolamenti o dalla legge

Le norme contemplate negli articoli 24 e 25 del presente Regolamento si applicano in quanto compatibili con la particolare disciplina delle rispettive materie, alla composizione, elezione, durata in carica e rinnovazione della Commissione amministratrice dell'Azienda Municipalizzata, della commissione edilizia, della commissione tributaria di pri-

mo grado, della commissione per il commercio fisso ed ambulante, della commissione giudicatrice dei concorsi, della commissione disciplinare, delle commissioni consultive interne per l'amministrazione del personale, e di ogni altra commissione o comitato o collegio di nomina comunale, la cui istituzione è prevista da particolare normativa legislativa o regolamentare.

Art. 27

Nomina della Commissione amministratrice dell'Azienda Municipalizzata ([11])

Spetta al Consiglio comunale la nomina della Commissione amministratrice dell'Azienda Municipalizzata ([12]). La Commissione è composta di persone che abbiano la qualità per essere elette a Consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica ed amministrativa.

La Commissione deve essere composta di numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il Presidente.

La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella dei membri.

Il Presidente ed i Commissari durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

In ogni caso i componenti la Commissione restano in carica fino alla installazione dei loro successori.

Il Presidente o i Commissari che siano rispettivamente nominati durante il corso del quinquennio a sostituire il Presidente o i Commissari anzi tempo scaduti, durano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i membri sostituiti.

([11]) Art. 5 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed art. 10 del Regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1904, n. 108.

([12]) Art. 28, secondo comma, n. 15, del T.U. n. 577/1980.

Sezione II

FUNZIONI DELIBERATIVE

Art. 28

Deliberazioni di competenza del Consiglio

Spetta al Consiglio deliberare in ordine a tutti gli affari che investono comunque un interesse per lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione o che concernono la funzionalità tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente e dei pubblici servizi istituiti a norma di legge, in quanto tali provvedimenti non siano riservati dalla legge alla esclusiva competenza della Giunta o del Sindaco.

In particolare il Consiglio delibera sugli oggetti elencati al secondo comma dell'art. 28 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577 e sulle altre materie che la legge, e nei limiti fissati, demanda alla competenza del Comune; adotta inoltre le deliberazioni concernenti l'esercizio delle funzioni delegate al Comune dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.

Non è ammessa la delega alla Giunta comunale di funzioni deliberative che sono assegnate alla esclusiva competenza del Consiglio.

Le deliberazioni di spettanza del Consiglio concernenti il parere richiesto dall'art. 13 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577, sulla modificazione della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del Comune, deve essere adottata su relazione esplicativa del Sindaco e nella motivazione sono evidenziati gli elementi illustrativi relativi alla popolazione, alla situazione dei vari settori economici ed a quella economico-finanziaria del Comune (1).

---

(1) Art. 12 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 29

Ratifica di deliberazioni urgenti adottate dalla Giunta comunale

Le deliberazioni urgenti adottate dalla Giunta comunale in virtù dell'art. 31 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577 su materie di competenza del Consiglio, sono incluse nell'ordine del giorno della seduta consigliare immediatamente successiva alla data della loro adozione; in caso di necessità il Sindaco convoca con urgenza il Consiglio al fine di garantire l'esigenza che le delibere in parola trovino possibilità di ratifica o di negata ratifica nel termine di sessanta giorni da quello in cui la Giunta le ha adottate.

La mancata ratifica entro i termini di legge, produce gli stessi effetti della negata ratifica (2).

Spetta al Consiglio valutare la effettiva sussistenza dei motivi di urgenza in base ai quali la Giunta comunale ha ritenuto adottare una deliberazione di competenza del Consiglio (2).

Il provvedimento di ratifica o di negata ratifica fa oggetto di formale deliberazione.

---

(2) Art. 22 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Il Consiglio per la ratifica delle deliberazioni d'urgenza deve seguire le stesse formalità che lo stesso organo consiliare avrebbe dovuto osservare se la deliberazione fosse stata adottata dal Consiglio medesimo. (Cons. Stato, V, n. 1395 del 12 dicembre 1952).

I membri della Giunta che hanno adottato una deliberazione d'urgenza possono partecipare alla deliberazione di ratifica del Consiglio (Cass. Civ. 12 ottobre 1955, n. 3070, in Riv. Amm. 1956, 316).

Le deliberazioni adottate dalla Giunta senza l'espressa dichiarazione dell'urgenza, sono illegittime e non possono essere ratificate dal Consiglio. (Cons. Stato, 12 novembre 1927, n. 569; 12 giugno 1925, n. 263; 1 luglio 1950, n. 814; 29 dicembre 1950, n. 1357).

Intervenuta la ratifica del Consiglio comunale su di una deliberazione d'urgenza della Giunta, non è più possibile sindacare in sede di legittimità, se ricorressero gli estremi dell'urgenza (Cons. Stato V, n. 777 del 16 novembre 1953, n. 260 del 20 marzo 1954; n. 287 del 27 marzo 1954; 14 luglio 1954, n. 809).

La valutazione delle ragioni dell'urgenza, che valgono a legittimare l'assunzione da parte della Giunta dei poteri del Consiglio, è ampiamente discrezionale e può essere sinda-

cata dal giudice amministrativo soltanto sotto il profilo dell'eccesso di potere (Cons. Stato, V, n. 304 del 5 giugno 1953).

Il Consiglio comunale, in sede di ratifica di deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta municipale, non deve soltanto accertare la sussistenza delle ragioni d'urgenza poste a base della deliberazione stessa, ma deve esaminare il contenuto del provvedimento, la sua opportunità e la sua convenienza; ne consegue che, ove trattisi di provvedimento relativo a persone determinate, il Consiglio deve deliberare a scrutinio segreto.

L'obbligo della votazione segreta, nell'adozione delle deliberazioni comunali concernenti persone, sussiste solo quando la pubblica Amministrazione debba esercitare facoltà discrezionali fondate sull'apprezzamento delle qualità e degli atti della persona; pertanto, tale obbligo non sussiste nel caso di provvedimenti che, come le dimissioni d'ufficio dei dipendenti, sia basato sui meri accertamenti di fatto. (Cons. di Stato - sez. V - 13 gennaio 1970, n. 9).

Il Consiglio comunale non è tenuto a motivare il provvedimento di ratifica della deliberazione adottata dalla Giunta municipale in via d'urgenza, dovendo solo verificare la ricorrenza o meno dei motivi di urgenza. (Cons. di Stato, V, 7 aprile 1972, n. 239, in Nuova Rassegna, n. 8/1973).

Art. 30

Deliberazioni di conferma, di modifica e di revoca di quelle precedenti

Nell'ipotesi che la Giunta provinciale richieda, ai sensi dell'art. 54 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577, il riesame di una delibera consigliare soggetta al controllo di merito, il Consiglio adotta il provvedimento di conferma, di modifica o di revoca della delibera, nella prima seduta consigliare immediatamente successiva al ricevimento del provvedimento della Giunta provinciale.

La Giunta comunale, rispettivamente il Sindaco in caso di urgenza, inscrivono l'oggetto al relativo ordine del giorno con la precedenza indicata al terzo comma dell'art. 12 del presente Regolamento.

Il provvedimento consigliare *di conferma*, della deliberazione di cui al primo comma, fa oggetto di nuova, formale, motivata deliberazione consigliare adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei *Consiglieri in carica* (3).

Il provvedimento *di modifica o di revoca* della deliberazione di cui al primo comma, e di quelle già esecutive, fa oggetto di nuova, formale, motivata deliberazione consigliare adottata con l'intervento della maggioranza dei *Consiglieri assegnati* al Comune e con la maggioranza di voti favorevoli validamente espressi dagli intervenuti. In seconda convocazione l'intervento dei Consiglieri è limitato al numero fissato dall'art. 39 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577. Della modifica e della revoca è fatta esplicita menzione nel dispositivo della nuova deliberazione.

---

(3) Art. 54 del T.U. n. 577/1980.

Il Consiglio, per effetto della potestà d'autotutela attribuita agli enti locali, ha il potere di revocare, abrogare, riformare, i propri atti, secondo le esigenze del diritto e del pubblico interesse, con altri idonei e meglio corrispondenti agli interessi dell'Ente od all'interesse pubblico soprattutto quando si verifichino fatti nuovi (Cons. Stato, VI, 11 maggio 1953, n. 288) o quando riscontri un vizio di legittimità (Cons. Stato, 13 dicembre 1953, n. 86) o quando ricorrano motivi di convenienza e di merito, indipendentemente cioè dalla legalità o dalla veste estrinseca dell'atto che si voglia modificare (Cons. Stato, IV, 25 febbraio 1925).

Art. 31

Deliberazioni comportanti spese

Le proposte di deliberazione comportanti spese il cui impegno è riservato alla competenza del Consiglio, devono indicare l'ammontare della spesa e la relativa imputazione al bilancio (4).

Quelle relative a lavori od acquisti devono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi (4).

Ai fini del primo comma del presente articolo, per imputazione al bilancio si intende l'indicazione del capitolo, dell'oggetto, dell'importo della spesa e della disponibilità del capitolo, con la precisazione se il medesimo fa parte del conto residui o della competenza (5).

Spetta al potere discrezionale del Consiglio giudicare l'opportunità e la convenienza della spesa.

---

(4) Art. 46 del T.U. n. 577/1980.

(5) Art. 40 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 32

Deliberazioni adottate dal Commissario straordinario

Quando i Commissari straordinari, nominati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 62 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577, assumono i poteri del Consiglio, le deliberazioni da loro adottate devono essere comunicate al Consiglio nella sua prima adunanza, perché ne prenda atto.

Il Commissario, incaricato di reggere l'amministrazione dell'Ente, deve fare una relazione sull'attività svolta durante la gestione commissariale (6).

Copia della relazione è distribuita per conoscenza a tutti i Consiglieri nella prima adunanza successiva alla gestione commissariale.

---

(6) Art. 50 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1980, n. 8/L.

E' inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dal Sindaco contro la deliberazione emessa dal Commissario prefettizio — inviato a sostituire gli organi dell'Amministrazione comunale nell'adempimento di obblighi che la stessa abbia illegittimamente omesso di assolvere — in quanto l'impugnativa è formalmente rivolta contro un atto del Comune medesimo. (Cons. di Stato - Sez. V - 10 gennaio 1969, n. 16).

Art. 33

Astensione dei Consiglieri dalle deliberazioni

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune o degli stabilimenti dal medesimo amministrati o soggetti alla loro vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o

contabilità dei loro parenti sino al quarto grado o del coniuge, o degli affini fino al secondo grado o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari (7).

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al Segretario (7).

Nel verbale di seduta del Consiglio è dato atto che, per iniziativa dell'interessato o su invito del Presidente, il Consigliere si è allontanato dall'aula durante tutto il tempo occorso per la trattazione dell'affare ed eventuale adozione di formale deliberazione sul medesimo.

(7) Art. 41 del T.U. n. 577/1980.

Art. 34

Deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità, adottate in via d'urgenza dal Consiglio, possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri *in carica* (8).

Tale facoltà non esime il Consiglio dalle responsabilità previste dalla legge. A tali fini il Consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale di seduta sia fatta menzione del suo dissenso manifestato con la dichiarazione di voto.

Delle deliberazioni di cui al primo comma, il Segretario deve dare di volta in volta comunicazione in adunanza, al Consiglio, nel caso di avvenuto annullamento pronunciato dalla Giunta provinciale e nel caso di intervenuta richiesta formulata dalla medesima Giunta provinciale di elementi integrativi di giudizio.

I motivi dell'urgenza che hanno indotto il Consiglio ad adottare delibere dichiarate urgenti devono fare oggetto di esplicita menzione nel contesto della deliberazione.

(8) Art. 53, ultimo comma, del T.U. n. 577/1980.

Art. 35

Approvazione delle deliberazioni

Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata se adottata con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri *assegnati* al Comune e col voto favorevole della maggioranza dei *presenti* (9), salvo per le materie ed in quei casi nei quali siano prescritte maggioranze diverse, come da art. 68 del presente Regolamento.

Quando l'adunanza sia in numero dispari di presenti, la maggioranza assoluta è data dal numero che, raddoppiato, dà la cifra immediatamente superiore dei presenti.

Fermo restando il requisito della votazione, le deliberazioni adottate in seconda convocazione sono valide purché intervenga il numero minimo fissato dall'art. 39 del T.U. n. 577/1981 ([10]) e non riflettano materie o casi per i quali siano prescritte maggioranze diverse.

Le schede bianche, non leggibili o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti ([11]).

Salvo che la legge non disponga altrimenti non si procede a votazione di ballottaggio. Quando si procede a votazione per alzata di mano o appello nominale può essere richiesta da parte di un Consigliere la verifica del numero legale; nel caso di votazione a scrutinio segreto, la verifica del numero legale è data dal computo stesso delle schede votate.

In caso di parità di voti, la deliberazione si intende *non* approvata.

([9]) Art. 44, secondo comma, del T.U. n. 577/1980.

([10]) N. 22 Consiglieri se al Comune ne sono assegnati 50
N. 18 Consiglieri se al Comune ne sono assegnati 40
N. 14 Consiglieri se al Comune ne sono assegnati 30
N. 9 Consiglieri se al Comune ne sono assegnati 20
N. 7 Consiglieri se al Comune ne sono assegnati 15 *

([11]) Cons. Stato 5 gennaio 1953, n. 423 in Riv. Ann. 1954, n. 56.

Art. 36

Validità delle deliberazioni

Sono nulle di diritto le deliberazioni che siano state adottate in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o in violazione delle disposizioni di legge.

Art. 37

Contenuto del verbale di deliberazione

Di ciascun oggetto posto all'ordine del giorno, discusso ed approvato nelle forme di legge e del presente Regolamento è steso apposito verbale di deliberazione formale.

Le deliberazioni del Consiglio devono contenere una adeguata motivazione, gli eventuali pareri prescritti dalla legge, la eventuale citazione delle norme giuridiche, il risultato della votazione ed il dispositivo.

Quando si tratta di deliberazioni adottate in seconda convocazione, tale circostanza deve risultare espressamente.

Nel contesto della deliberazione deve pure risultare se la medesima è stata adottata in seduta pubblica o segreta ([12]).

([12]) Art. 38 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Il verbale delle deliberazioni è atto pubblico e come tale fa piena prova delle indicazioni e dichiarazioni in esso contenute, sino a quando non ne sia stata dichiarata la falsità dal giudice penale (Parere Cons. Stato, Sez. unite, 30 marzo 1916; V Sez. 6 giugno 1924; Sez. VI, 1 luglio 1952, n. 59, art. 2699 e 2700 Cod. Civ.).

Art. 38

Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo comunale, entro otto giorni dalla data dell'atto, e per otto giorni consecutivi. Se il Comune si compone di località sparse oppure è diviso in frazioni o quartieri, il Consiglio comunale determina in quali altri luoghi debba eseguirsi nello stesso periodo di tempo la pubblicazione. Le deliberazioni concernenti i regolamenti, i capitolati generali, l'approvazione del bilancio preventivo, le variazioni del bilancio ed il conto consuntivo, dopo il controllo della Giunta provinciale, sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'albo. I regolamenti, i capitolati generali, il rendiconto, il bilancio preventivo e le sue variazioni, durante la pubblicazione della relativa delibera, restano depositati nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico. I regolamenti entrano in vigore col giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

L'albo per la pubblicazione delle deliberazioni deve essere ubicato in luogo accessibile al pubblico anche quando gli uffici comunali siano chiusi al pubblico.

La pubblicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente leggibile. Il Segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

La raccolta dei verbali di tutte le deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perché possa prenderne cognizione; ogni cittadino durante le ore d'ufficio può avere copia in carta semplice delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, dietro presentazione di richiesta scritta ([14]), e previo pagamento dei diritti di segreteria ([13]).

Le copie rilasciate a norma del precedente comma debbono rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ([14]).

([13]) Art. 48 del T.U. n. 577/1980.

([14]) Art. 41 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Sezione III

FUNZIONI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA

Art. 39

Vigilanza sulle Istituzioni

Spetta al Consiglio Comunale di vigilare sulle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni. Ove tali istituzioni non abbiano una amministrazione propria, questa è nominata dal Consiglio comunale, osservando le norme di cui agli artt. 24 e 25 del presente Regolamento ([1]).

([1]) Art. 30 del T.U. n. 577/1980; ed art. 21 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 40

Vigilanza sulle Amministrazioni separate dei beni di uso civico - A.S.U.C. (2)

Spetta al Consiglio Comunale provvedere direttamente, ma con contabilità separata, alla amministrazione dei beni di uso civico nelle seguenti ipotesi:

a) quando la maggioranza dei capo famiglia della frazione ne faccia richiesta;

b) quando nel quadriennio per due volte la maggioranza dei capo famiglia della frazione non abbia partecipato alla consultazione per la elezione del Comitato;

c) quando nel territorio comunale l'unica frazione si identifica col capoluogo.

Spetta inoltre al Consiglio comunale ratificare con propria deliberazione l'ammontare del contributo annuo concordato tra il Sindaco e le Amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionale, in favore del bilancio comunale (2).

---

(2) Legge della Provincia Autonoma di Trento 16 settembre 1952, n. 1 modificata dalla L.P. 9 maggio 1956, n. 6; Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 11 novembre 1952, n. 4.

Art. 41

Controllo e vigilanza sulle Aziende Municipalizzate (3)

Le Aziende Municipalizzate sono soggette alla vigilanza del Consiglio Comunale, il quale può sempre seguirne l'andamento.

Sono sottoposti all'esame del Consiglio comunale, i seguenti atti approvati dalla Commissione Amministratrice dell'Azienda:

1) il bilancio di previsione;

2) le deliberazioni di nuove spese che si rendono necessarie durante il corso dell'esercizio finanziario;

3) le deliberazioni relative a storni di fondi da capitolo a capitolo del Bilancio;

4) le deliberazioni relative a contratti che vincolino il bilancio oltre l'anno;

5) il conto consuntivo.

Relativamente agli atti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, il Consiglio comunale può formulare le proprie osservazioni nei 15 giorni dalla data di ricezione di essi inviatigli da parte della Amministrazione dell'Azienda. Tali osservazioni saranno comunicate, a cura del Sindaco, alla Commissione Amministratrice. Ove questa non creda uniformarsi ai rilievi del Consiglio comunale, il bilancio e le deliberazioni sono sottoposte alle definitive determinazioni della Giunta Provinciale cui sono parimenti soggette quando vi sia opposizione da parte di almeno 1/4 dei Consiglieri comunali in carica. In caso di osservazioni da parte del Consiglio comu-

nale o da parte di almeno 1/4 dei Consiglieri comunali in carica, l'efficacia delle deliberazioni della Commissione Amministratrice resta sospesa. Quanto al conto consuntivo esso viene sottoposto, con speciale relazione, alle deliberazioni del Consiglio comunale ed è depositato presso la Segreteria, in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione.

(3) Art. 2 e art. 16 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 42

Altri compiti di ingerenza del Consiglio comunale nei confronti delle Aziende Municipalizzate

Spetta, inoltre, al Consiglio comunale:

1) dichiarare la decadenza dalla qualità di componente la Commissione Amministratrice, verificandosi cause d'ineleggibilità a Consigliere comunale o condizioni d'ineleggibilità e incompatibilità previste agli artt. 7 e 8 del Regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1904, numero 108;
2) decidere definitivamente in merito alla decadenza, per mancato intervento alle sedute, dei componenti la Commissione Amministratrice (5);
3) nominare la Commissione tecnica di cui al secondo comma dell'art. 30 del Regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1904, n. 108 a cui è demandato l'esame dei titoli presentati dai candidati in sede di concorso pubblico per la nomina del Direttore dell'Azienda (5);
4) nominare il Direttore dell'Azienda nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 4 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 (4);
5) deliberare in ordine alle variazioni che la Commissione Amministratrice intendesse apportare alla pianta organica del personale della Azienda (5);
6) deliberare l'ammontare della somma con la quale il Comune dovrà contribuire alle spese dell'Azienda risultata onerosa, onde sia colmata la deficienza della contabilità dell'Azienda medesima (5);
7) revisionare annualmente gli organici degli impiegati e degli operai in sede di bilancio, e deliberare le economie che fossero consentite dall'andamento dell'Azienda e dai risultati conseguiti (5);
8) determinare le norme di cui agli articoli 69 e 72 del Regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1904, n. 108 in merito al servizio di Tesoreria (5);
9) accertare, in caso di perdita della gestione dell'Azienda, le relative cause, e promuovere — se del caso — le dichiarazioni di responsabilità (5).

(4) L'art. 4, terzo comma del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, prevede che in deroga alla normale procedura del pubblico concorso stabilita dal secondo comma, dove la nomina è fatta dalla Commissione amministratrice, tale nomina possa aver luogo eccezionalmente dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri in carica, su proposta della Commissione espressa con voto unanime dei suoi componenti.

(5) Artt. 15, 29, 30, 39, 41, 64, 69, 72, 83 del Regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1904, n. 108.

Art. 43

Scioglimento della Commissione amministratrice delle Aziende Municipalizzate ([6])

Il Consiglio comunale, su motivata proposta del Presidente della Giunta provinciale o di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, può sciogliere d'ufficio con deliberazione motivata la Commissione Amministratrice dell'Azienda.

Per la validità della deliberazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Il Consiglio comunale procede alla nomina della nuova commissione entro il termine di un mese. Nell'intervallo le attribuzioni della commissione sono esercitate dalla Giunta comunale.

([6]) Art. 18 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Sezione IV

POTERE REGOLAMENTARE

Art. 44

Potere regolamentare in generale

Il Comune, in conformità alle leggi, emana regolamenti sull'ordinamento degli uffici e del relativo personale; sull'ordinamento delle istituzioni pubbliche comunali, alle quali non siano applicabili le norme degli istituti di assistenza e beneficenza; sulla gestione del patrimonio e dei servizi; sui tributi; sulle materie di igiene, edilizia, polizia locale e sulle altre previste dalle leggi ([1]).

La deliberazione dei regolamenti di cui al presente articolo è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio comunale ([1]).

([1]) Art. 2 e 28 del T.U. n. 577/1980.

Art. 45

Regolamento delle Aziende Municipalizzate

Per le Aziende Municipalizzate, delle quali sia stata deliberata la istituzione, spetta al Consiglio comunale formulare i relativi regolamenti, a norma di quanto dispongono gli artt. 3 e 13 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

In ciascun Regolamento dovrà essere stabilita la pianta organica degli impiegati e degli operai nel limite strettamente indispensabile per il funzionamento dell'Azienda.

Art. 46

Entrata in vigore dei Regolamenti (2)

Le deliberazioni consigliari concernenti l'approvazione dei Regolamenti comunali sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'albo, dopo il controllo positivo operato dalla Giunta provinciale.

Durante la predetta pubblicazione i Regolamenti restano depositati nella Segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

I Regolamenti entrano in vigore col giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. La raccolta dei Regolamenti è tenuta nell'ufficio comunale a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione.

Ogni cittadino, durante le ore d'ufficio, può avere copia in carta semplice dei Regolamenti, previo pagamento dei diritti di segreteria.

(2) Art. 48 del T.U. n. 577/1980 ed art. 41 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Sezione V

FUNZIONE ISPETTIVA E POLITICA

Art. 47

Potere di iniziativa dei Consiglieri

I Consiglieri hanno diritto di presentare in seno al Consiglio interrogazioni, interpellanze e mozioni (1), su argomenti che interessano direttamente l'attività politico-amministrativa del Comune e dei suoi organi amministrativo-burocratici, o che interessano anche indirettamente il progresso civile e lo sviluppo economico della comunità.

Il presentatore di una interrogazione o di una interpellanza ha facoltà di illustrarne il contenuto.

Quando i firmatari sono più di uno, l'illustrazione e così pure la replica spettano al primo dei firmatari stessi o in sua assenza al successivo.

(1) Art. 36, ultimo comma, del T.U. n. 577/1980.

Art. 48

Mozione di sfiducia verso il Sindaco e la Giunta; Revoca del Sindaco e di singoli Assessori (2)

La mozione di sfiducia verso il Sindaco e la Giunta, di cui all'art. 21 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577, è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri in carica, votazione segreta ed in seduta pubblica. Non è ammessa la procedura d'urgenza.

Alla votazione sulla mozione di sfiducia e sulla revoca del Sindaco e degli Assessori ai sensi del presente articolo possono partecipare anche il Sindaco, la Giunta e l'Assessore del cui operato si discute.

La sfiducia alla Giunta comporta anche la sfiducia al Sindaco e la cessazione dall'ufficio, esercitando le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione.

La mozione di sfiducia si concreta in formale deliberazione.

La convocazione del Consiglio per deliberare la mozione di sfiducia di cui al presente articolo può aver luogo soltanto se ne sia fatta richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

Il Sindaco e singoli Assessori possono essere revocati dalla carica ricoperta con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Il provvedimento può aver luogo soltanto se il Consiglio è stato convocato con richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

---

(2) Art. 21 del T.U. n. 577/1981 ed art. 19 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 49

Interrogazioni - Contenuto e forma

L'interrogazione consiste nella domanda scritta e rivolta al Sindaco o ai membri della Giunta per sapere: se un fatto sia vero; se la Giunta od il Sindaco abbiano preso o intendano prendere qualche risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività amministrativa del Comune (3).

L'interrogazione è presentata al Sindaco o suo delegato che, a richiesta, ne rilascia ricevuta.

Non sono ammesse interrogazioni su argomenti estranei alla competenza degli organi comunali o comunque estranei alle enunciazioni contenute nell'art. 47, primo comma, del presente Regolamento.

---

(3) Artt. 24 e 25 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 50

Iscrizione delle interrogazioni all'ordine del giorno

Le interrogazioni sono iscritte singolarmente nell'ordine del giorno della prima seduta consigliare dopo la loro presentazione e nell'ordine cronologico di questa (4).

Le interrogazioni non potute svolgere nella prima seduta si intendono rimandate a quella immediatamente successiva.

---

(4) Art. 24, secondo comma, del Regolamento 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 51

Interrogazioni - Lettura, svolgimento, ritiro

In principio di seduta, il Presidente dà o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori. La Giunta risponde immediatamente, eccetto che dichiari di dover differire la risposta.

In quest'ultimo caso indica in qual giorno darà la risposta.

La Giunta ha sempre facoltà di rispondere a qualsiasi interrogazione con precedenza sulle altre, sempreché l'interrogante sia presente.

L'interrogazione s'intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno.

Le dichiarazioni della Giunta su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante soltanto per dichiarare s'egli sia o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Art. 52

Interrogazioni urgenti

Sulla richiesta del Consigliere che ad una sua interrogazione da iscriversi all'ordine del giorno dei lavori sia riconosciuto carattere di urgenza, giudica il Presidente, il quale nell'affermativa, dispone che venga data risposta nella prima seduta.

La Giunta può tuttavia differire la risposta ad una seduta prossima, indicandone i motivi.

Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all'articolo 51.

Art. 53

Interpellanze - forma e contenuto (5)

L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco ed ai membri della Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.

Le interpellanze sono presentate al Sindaco o suo delegato, che, a richiesta ne rilascia ricevuta.

L'interpellanza è iscritta nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio secondo le norme di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

(5) Artt. 24 e 25 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 54

Interpellanze - Lettura, svolgimento, ritiro

In principio di seduta, il Presidente dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte nell'ordine del giorno dei lavori. La Giunta risponde immediatamente, eccetto che dichiari di dover differire la risposta.

In tal caso il Consiglio, sentita la Giunta e gli interpellanti, decide, per alzata di mano e senza discussione, entro quale termine le interpellanze debbono essere svolte.

La Giunta ha sempre facoltà, ove non sorga opposizione, di rispondere a qualsiasi interpellanza con precedenza sulle altre, sempreché l'interpellante sia presente.

In caso d'opposizione è concessa la parola ad un oratore a favore e ad uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti, dopodiché il Consiglio decide.

L'interpellanza si intende ritirata se l'interpellante non si trova presente quando arriva il suo turno.

Art. 55

Discussione delle interpellanze

L'interpellante o il primo degli interpellanti, nel caso che questi siano più d'uno, ha facoltà di svolgere ed illustrare il contenuto della sua interpellanza per un tempo non eccedente i quindici minuti.

Le dichiarazioni della Giunta sulla interpellanza possono dare luogo a una replica, non eccedente i cinque minuti, da parte del presentatore e, nell'ipotesi che gli interpellanti siano più d'uno, da parte di un altro scelto tra i firmatari di essa, sempre però nei limiti di altri cinque minuti.

La Giunta ha per ultima la parola.

Art. 56

Interrogazioni - Interpellanze - Risposta scritta

Se il Consigliere intende avere risposta scritta lo deve dichiarare nel contesto della interrogazione e della interpellanza. In questo caso la Giunta fornisce la risposta scritta entro *il termine di giorni quindici* dal ricevimento della interrogazione o della interpellanza e ne trasmette copia al Consiglio nella successiva riunione (6).

La risposta è inscritta nel processo verbale delle sedute.

Le interrogazioni e le interpellanze con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute e non danno diritto a replica.

(6) Art. 36, ultimo comma, del T.U. n. 577/1980.

Art. 57

Interpellanze ed interrogazioni identiche o connesse per l'oggetto - rinvio

Tanto su richiesta del Presidente come dei Consiglieri interessati, e sempreché il Consiglio lo consenta, interpellanze e interrogazioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, sono svolte contemporaneamente.

Normalmente alla fine di ciascun mese è fissata una seduta del Consiglio per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze non esaurite nelle sedute precedenti e per le quali non ricorrano ragioni speciali di rinvio.

Art. 58

Interpellanze - trasformazione in mozioni

Dopo le dichiarazioni conclusive della Giunta, se l'interpellante non si ritiene soddisfatto, può presentare al Consiglio una mozione.

Se l'interpellante non si vale di tale facoltà, qualsiasi Consigliere può presentare una mozione sull'argomento oggetto della interpellanza.

Le mozioni sono presentate al Sindaco o suo delegato, che, a richiesta, ne rilascia ricevuta.

Se il contenuto della mozione lo consente, questa può essere messa ai voti per divisione, su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Art. 59

Mozione - forma e contenuto

Ogni Consigliere può presentare, indipendentemente da quanto previsto all'articolo precedente, una mozione intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio sullo specifico argomento che forma oggetto della mozione (7).

La mozione consiste nell'invito rivolto al Sindaco ed alla Giunta diretta a promuovere un'ampia discussione di indole tecnico-amministrativa su un argomento di particolare importanza, che abbia o no già formato oggetto d'interrogazione o di interpellanza, ed allo scopo di eccitare l'attività deliberativa della Giunta e del Consiglio.

Essa è presentata per iscritto, può essere motivata, e deve essere sottoscritta da almeno un Consigliere. Il Sindaco o suo delegato, se richiesti ne rilasciano ricevuta.

---

(7) Art. 24 , ultimo comma, del Regolamento 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 60

Iscrizione delle mozioni all'ordine del giorno

Le mozioni sono inserite, per la loro discussione nell'ordine del giorno della prima riunione conseguente alla successiva convocazione del Consiglio (8).

Tuttavia, qualora il presentatore o uno dei presentatori chieda che la mozione venga inserita all'ordine del giorno della seduta in corso il Sindaco può mettere la richiesta in votazione a scrutinio segreto intendendosi per approvata la proposta soltanto se la medesima ha riscosso voto favorevole da parte dei *tre quarti dei Consiglieri* in carica.

In ogni caso il Sindaco, prima di indire la votazione, invita i proponenti, se lo credono, ad illustrare brevemente la richiesta, accordando la

parola ad uno di essi, e successivamente ad un oppositore per esporre la tesi contraria.

---

(8) Art. 24, terzo comma del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 61

Mozioni identiche o connesse per l'oggetto

Qualora siano state presentate due o più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, il Consiglio può deliberare per alzata di mano su invito del Presidente, che le predette mozioni formino oggetto di una unica discussione.

In questo caso, anche se, in conseguenza di quanto stabilito nel precedente comma, una o più mozioni sono state ritirate, il primo firmatario di ciascuna mozione presentata è iscritto a parlare sulla mozione rimasta in discussione, subito dopo il proponente e nell'ordine di presentazione delle mozioni ritirate o sostituite dall'unica rimasta in discussione.

Art. 62

Precedenza delle mozioni sulle interrogazioni e sulle interpellanze

Nell'ordine del giorno dei lavori le mozioni hanno la precedenza sulle interrogazioni e interpellanze che si riferiscono allo stesso oggetto. In tal caso gli interroganti e gli interpellanti possono rinunciare alle loro interrogazioni ed interpellanze e sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate a norma del precedente articolo.

Art. 63

Discussione delle mozioni - ritiro

Dopo la lettura di una mozione, questa non può essere ritirata se due o più Consiglieri vi si oppongono.

Alla discussione delle mozioni si applicano le disposizioni del capo quarto del presente Regolamento.

CAPO QUARTO

Sezione I

ADUNANZE DEL CONSIGLIO - VALIDITA' E SVOLGIMENTO

Art. 64

Apertura dell'adunanza e adempimenti preliminari

L'adunanza del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Essa diviene valida, agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale di cui al successivo art. 65.

Il numero legale viene accertato mediante l'appello nominale dei Consiglieri, fatto dal Segretario o da chi per esso.

Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente disporrà che si proceda a nuovi appelli a congrui intervalli di tempo. Trascorsa un'ora senza che si sia raggiunto il prescritto numero dei Consiglieri, il Presidente ne farà dare atto nel verbale dichiarando deserta l'adunanza e, sentiti i presenti, fisserà seduta stante, la data della seconda convocazione, qualora ciò non sia già indicato nell'avviso di prima convocazione.

Nel corso della seduta il Presidente non è tenuto a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto anche oralmente da uno degli scrutatori o almeno da tre Consiglieri.

Gli scrutatori in numero di due sono scelti dal Consiglio tra i propri componenti [1], con votazione palese. I nominativi degli scrutatori così nominati sono iscritti a verbale unitamente all'esito della votazione.

---

[1] Art. 44 del T.U. n. 577/1980 ed art. 35 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 30 aprile 1975, n. 5.

Art. 65

Adunanza di prima e di seconda convocazione - validità

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. Solo in seconda convocazione da indirsi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano (2): N. sette Consiglieri.

In prima convocazione il Consiglio può solo deliberare sugli oggetti contenuti nell'avviso. In seconda convocazione il Consiglio può solo deliberare sugli oggetti compresi nell'avviso di prima convocazione (3).

Nelle sedute di prima convocazione, anche prima dell'appello, si potrà procedere allo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze; potranno altresì essere fatte dal Presidente o dalla Giunta comunicazioni che non riguardino gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e non comportino deliberazioni.

---

(2) Art. 39, primo comma, del T.U. n. 577/1980.

a) 22 Consiglieri se al Comune ne sono assegnati 50
b) 18 Consiglieri se al Comune ne sono assegnati 40
c) 14 Consiglieri se al Comune ne sono assegnati 30
d) 9 Consiglieri se al Comune ne sono assegnati 20
e) 7 Consiglieri se al Comune ne sono assegnati 15

(3) Art. 39, secondo comma, del T.U. n. 577/1980.

Art. 66

Adunanza di seconda convocazione - particolarità (4)

Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati dall'art. 38 del Testo unico 24 aprile 1980, n. 577.

Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che rendasi necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri che risultano assenti all'atto della dichiarazione di seduta deserta, e consegnato loro almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, in esecuzione alla disposizione del secondo comma dell'art. 38 del T.U. n. 577/1980, devono essere nuovamente iscritti all'ordine del giorno della prima seduta successiva a quella andata deserta.

---

(4) Art. 29 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 67

Determinazione del numero legale (5)

Nella determinazione del numero legale non vanno computati:

— i Consiglieri che a termini dell'art. 41 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577 devono allontanarsi dall'aula in quanto interessati alla deliberazione;

— i Consiglieri che durante la discussione venissero a trovarsi in conflitto di interessi e per tale motivo devono astenersi dalla deliberazione;

— i Consiglieri che escono dalla sala prima di iniziare la votazione anche se rientrassero poi in sala nel corso della medesima;

— i Consiglieri che per qualsiasi motivo si allontanano dall'aula prima dell'inizio della votazione senza farvi ritorno pur avendo partecipato alla discussione.

Si computano invece i Consiglieri che arrivati in ritardo partecipano in tutto od in parte alla discussione, ma prendono parte alla votazione sin dall'inizio di questa.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

---

(5) Vedi anche successivo art. 102.

Art. 68

Validità delle adunanze in casi particolari

L'elezione del Sindaco non è valida se non interviene, nella prima adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla elezione del Consiglio, rispettivamente dal verificarsi della vacanza, *i due terzi* dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti (6).

La deliberazione con la quale il Consiglio approva la mozione di sfiducia verso la Giunta od il Sindaco o la revoca del Sindaco e di singoli Assessori, è valida soltanto se adottata col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica (7).

Nel contesto della procedura relativa alla variazione del territorio comunale, il referendum può essere limitato ai soli elettori della frazione o della porzione di territorio interessate, purché il Consiglio comunale abbia deliberato favorevolmente con la maggioranza dei *tre quarti* dei Consiglieri *assegnati* al Comune (8).

In presenza di eccezionali e speciali circostanze il Consiglio può deliberare che la stipulazione di contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti, segua la procedura della trattativa privata, purché il provvedimento venga adottato col voto favorevole dei *due terzi* dei *votanti* e con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri *assegnati* al Comune rispettivamente con l'intervento del

numero minimo di Consiglieri previsto dall'art. 28 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577 se la deliberazione è adottata in seconda convocazione (9).

Per la elezione della Commissione elettorale comunale il Consiglio delibera col sistema del voto unico da parte di ciascun Consigliere e con la presenza di almeno *la metà* dei Consiglieri *assegnati* al Comune (10), il Sindaco non prende parte alla votazione.

Per la dichiarazione di immediata esecutività delle deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in *carica* (11).

Per la deliberazione di conferma delle deliberazioni soggette anche al controllo di merito nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 54 del T.U. n. 577/1980, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in *carica*.

Per sciogliere la Commissione Amministratrice di un'Azienda municipalizzata occorre proposta motivata di un terzo almeno dei Consiglieri *assegnati* al Comune e occorre, altresì, che tale proposta venga approvata con l'intervento dei due terzi dei Consiglieri (12) *assegnati* al Comune.

Per l'approvazione della nomina per chiamata dei Direttori delle Aziende Municipalizzate occorre l'intervento dei due terzi dei Consiglieri *in carica* (11).

---

(6) Art. 6 del Testo coordinato, edizione 1979, delle leggi elettorali.

(7) Art. 21 del T.U. n. 577/1980.

(8) Art. 2 della L.R. 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni.

(9) Art. 67 del T.U. n. 577/1980.

(10) Art. 13 del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

(11) Art. 53 del T.U. n. 577/1980.

(12) Art. 18 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

(13) Art. 4 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 69

Sedute pubbliche - Sedute segrete

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio non disponga altrimenti.

La seduta deve essere dichiarata segreta quando venga prospettata in Consiglio la necessità di esprimere giudizi sulle qualità o sulle attitudini di una o più persone.

L'elezione del Sindaco, della Giunta, dei revisori dei conti, delle commissioni e dei componenti di collegi, nonché la deliberazione del bilancio preventivo, del rendiconto, dei regolamenti e dei capitolati generali, devono essere fatte in seduta pubblica (14).

Nel caso previsto dal secondo comma la votazione deve eseguirsi a scrutinio segreto e deve farsene constare nel verbale di seduta.

---

(14) Art. 40 del T.U. n. 577/1980.

Il Consiglio comunale non ha il dovere di dare una specifica motivazione della determinazione di deliberare in seduta segreta, quando le ragioni di riservatezza si possono

senz'altro desumere dalla natura dell'argomento da trattare. (Cons. Stato, V Sez., 5 febbraio 1954, n. 110). Il Consiglio di Stato è andato elaborando in questi ultimi anni una interpretazione meno restrittiva del precetto di cui all'art. 298 del T.U. 1915, precisando che l'obbligo di adottare a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone sussiste solo quando l'amministrazione debba esercitare facoltà discrezionali fondate sull'apprezzamento delle qualità e degli atti di una persona, ma non anche quando si tratti di provvedimenti concernenti impiegati che si basino su un mero accertamento di fatto (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 1964, n. 77, in Foro Amm. 1964, I, 2, 45 e Sez. V, 13 gennaio 1970, n. 9 in Foro Amm., 1970, I, 2, 28).

Art. 70

Funzioni di Segretario

Il Segretario del Comune è Segretario del Consiglio comunale.

Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi ([15]).

In tal caso il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

L'esclusione del Segretario comunale è di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 41 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

([15]) Art. 43 del T.U. n. 577/1980.

Art. 71

Sostituzione del Segretario nelle sedute consigliari

La sostituzione del Segretario nei casi di cui al secondo comma dell'art. 43 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577, può essere proposta da ciascun componente del Consiglio e deve riportare il voto favorevole della maggioranza *dei presenti,* aventi diritto al voto ([16]).

In caso di sostituzione del Segretario comunale, il verbale di seduta e le deliberazioni relative sono firmate dal membro incaricato a svolgere le funzioni di Segretario ([16]).

([16]) Art. 32 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

E' legittima la sostituzione del Segretario con un Consigliere comunale se il posto di Segretario è vacante ed il Segretario reggente sia assente (Cons. Stato - 26 marzo 1955, n. 468, in Cons. Stato 1955, n. 1110).

Art. 72

Consigliere che esercita le funzioni di Segretario

Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di amministratore e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni del Consiglio ([17]).

Se il Consigliere che funziona da Segretario deve astenersi dal prendere parte alla deliberazione, egli è sostituito temporaneamente da altro Consigliere.

Delle sostituzioni è dato atto, motivandole, nel processo verbale.

([17]) Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di amministratore e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni del Consiglio (Cons. Stato, 1 febbraio 1918, in Riv. Amm. 1918, 293). Se il Consigliere che funziona da Segretario si astiene dal prender parte ad una deliberazione cui è interessato, allontanandosi dall'aula senza venir sostituito da altri nelle funzioni di Segretario, la deliberazione è nulla (Cons. Stato, 5 marzo 1918, in Riv. Amm. 1918, pag. 494).

Art. 73

Verbali di seduta del Consiglio - contenuto

I verbali delle sedute del Consiglio devono contenere i nomi dei membri presenti alla votazione, i punti principali della discussione, il metodo ed il risultato della votazione, con l'indicazione del numero dei voti resi pro o contro la proposta; ed in caso di scrutinio segreto, il numero delle schede bianche o nulle. Nel verbale del Consiglio è fatta menzione dei Consiglieri assenti con l'indicazione dei non giustificati ([18]).

Ogni membro del Consiglio comunale ha diritto che nel verbale si faccia breve menzione di sue eventuali dichiarazioni e si faccia figurare il suo voto. Il verbale delle sedute non pubbliche deve contenere soltanto il dispositivo della deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta, la constatazione del voto ([18]).

Il Segretario della seduta consigliare può chiedere, al membro che faccia richiesta di verbalizzazione di una propria dichiarazione, che il testo della stessa gli venga dettato ([19]).

I verbali delle adunanze del Consiglio sono stesi dal Segretario o da chi ne esercita per legge le funzioni, con facoltà per gli estensori di farsi coadiuvare dal personale della segreteria.

I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, da un Consigliere designato e dal Segretario, o da chi ne esercita le funzioni. Essi sono conservati agli atti del Comune ([18]).

([18]) Art. 45 del T.U. n. 577/1980.

([19]) Art. 37 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

La volontà del Consiglio comunale viene documentata nel processo verbale redatto dal funzionario idoneo per legge (Cons. Stato - Sez. Unite - 30 marzo 1915; VI Sez. 26 giugno 1950, n. 229).

Il processo verbale, dando atto che la volontà dell'organo si è manifestata in un determinato senso con la maggioranza prescritta dalla legge, vale a determinare la esistenza giuridica della deliberazione del Consiglio (Cass. Sez. I Civ. 26 maggio 1964, n. 1294 - analogamente e ripetutamente si pronunciò il Consiglio di Stato - Sez. VI - 14 giugno 1960, n. 523; Sez. V, 17 maggio 1966, n. 772).

Art. 74

Rettifica del verbale di seduta del Consiglio

Non si possono proporre dai Consiglieri rettificazioni al verbale se non dopo che sia stato letto, e senza entrare in alcun modo nel merito della discussione.

Durante la discussione in Consiglio per decidere su rettifiche da apportarsi al verbale, il silenzio del Consiglio sulle richieste di rettifica, vale per consenso.

Se vi è opposizione, è data la parola per ciascuna richiesta di rettifica, all'opponente e ad uno degli opponenti e ad un altro oratore in senso contrario per non più di cinque minuti ciascuno, indi il Consiglio vota per alzata di mano dopo di che il Presidente proclama l'approvazione delle eventuali rettifiche deliberate, confermando il resto del predisposto verbale.

Le rettifiche saranno incluse nel verbale mediante postille nella forma degli atti notarili.

Art. 75

Verbali di seduta del Consiglio - lettura

Appena redatto il verbale, il Segretario si farà parte diligente per informare i Consiglieri onde permettere loro, se lo credono, di prenderne visione.

Dopo la nomina degli scrutatori, l'adunanza ha inizio con la lettura del processo verbale dell'adunanza precedente ([20]).

La lettura ed approvazione del verbale, di cui è stesa formale deliberazione ([21]), ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

Se nessun Consigliere muove osservazioni, il processo verbale si intende approvato senza far ricorso a votazione.

Occorrendo una votazione questa viene fatta per alzata di mano.

([20]) I verbali del Consiglio sono letti nell'adunanza e dalla medesima approvati. La lettura ed approvazione del verbale possono avvenire anche nella seduta successiva, anche in altra posteriore, senza che ciò sia motivo di nullità, né annullabilità (Cons. di Stato 30 marzo 1906 - in Manuale Astengo, 252).

E' legale l'approvazione del verbale di una seduta fatta nella seduta successiva, anche se la lettura sia seguita alla presenza di una sola parte dei Consiglieri che parteciparono all'adunanza precedente. (Cons. di Stato, V, 7 dicembre 1917).

([21]) Art. 39 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 76

Facoltà del Consigliere di far inserire dichiarazioni nel verbale di seduta

Nella seduta immediatamente successiva alla data di approvazione del verbale, ogni Consigliere può chiedere l'iscrizione in verbale di dichiarazioni che ritenga di suo interesse, pertinenti alle materie che hanno formato oggetto del verbale medesimo.

Sezione II

DELLE PROPOSTE - DELLE CONTROPROPOSTE E DEGLI EMENDAMENTI

Art. 77

Deposito delle proposte presso la Segreteria comunale (1)

Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale devono essere depositati presso la segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, i quali hanno diritto di prenderne visione durante le ore d'ufficio, nel periodo compreso fra il giorno di ricevimento dell'avviso e quello fissato per l'adunanza (2).

Del deposito e della conservazione degli atti, di cui al comma precedente, è responsabile il Segretario comunale.

---

(1) Non dà luogo a nullità l'omesso deposito quando di ciò niuno si sia doluto nel corso della seduta in cui la proposta messa a voti sia stata largamente discussa (Cons. Stato, 4 dicembre 1908).

(2) Art. 38, terzo comma, del T.U. n. 577/1980.

Art. 78

Ordine delle proposte da deliberare

Le proposte e le mozioni sono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono enunciate nell'avviso di convocazione.

L'ordine del giorno può essere invertito quando il Presidente o qualche Consigliere ne faccia proposta e questa non incontri opposizione. In caso di opposizione decide il Consiglio (3).

(3) Il Consiglio di Stato (12 maggio 1897 e 13 agosto 1903) decise che la proposta di mutazione, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio.

Art. 79

Divieto di deliberare su proposte estranee all'ordine del giorno(4)

Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare su alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 80.

Il Sindaco può, in ogni momento, fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno; ma su tali comunicazioni non si potrà aprire discussioni né procedere a deliberazioni, bensì potranno sulle medesime, essere presentate mozioni da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva (5).

(4) Art. 39 , secondo comma, del T.U. n. 577/1980.

Pur potendosi discutere col benestare della presidenza e del Consiglio affari non iscritti all'o.d.g. è fatto, però, assoluto divieto di deliberare, mettere a partito, alcuna questione o proposta estranea agli oggetti già regolarmente inscritti all'ordine del giorno. (Cons. Stato, IV, Sez., 31 ottobre 1912 e 21 febbraio 1925).

(5) E' ammesso, che un affare posto all'ordine del giorno e discusso ma non esaurito in una prima seduta, possa essere riportato in discussione in una seduta successiva, senza inserirlo nuovamente nel relativo ordine del giorno (Cons. Stato, V Sez., 12 giugno 1953, n. 308).

Art. 80

Eccezioni all'obbligo sancito dall'articolo 79

Per le proposte che abbiano per oggetto di provocare una manifestazione dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato e non impegnino il bilancio del Comune, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'amministrazione comunale, non è necessaria la preventiva inserzione all'ordine del giorno dei lavori.

Però durante la seduta, sono vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile l'inosservanza delle leggi e del presente Regolamento.

Art. 81

Proposte incidentali

Non è necessaria la preventiva inserzione nell'ordine del giorno di una proposta incidentale, quando nel corso della discussione di una proposta principale, tre Consiglieri propongano che sia nominata una Commissione per un accurato studio con carico di riferire al Consiglio.

E' questione *incidentale* quella che viene proposta nel corso della discussione di una proposta principale, sulla quale si manifestano notevoli dissensi a chiarimento dei quali si rendono necessari opportuni accertamenti o studi sul contenuto e sulla natura della proposta principale.

La proposta incidentale è posta in votazione e si intende approvata se ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti favorevoli espressi per alzata di mano.

Art. 82

Divieto di proporre determinati ordini del giorno o di emendamenti

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 83

Deposito e discussione delle controproposte

Le controproposte, cioè quelle che non hanno carattere di mero emendamento alla proposta in discussione, devono essere portate a conoscenza del Consiglio nello stesso modo delle proposte cui si oppongono e non possono essere discusse se non dopo che queste siano state respinte.

Art. 84

Forma, deposito e ritiro degli ordini del giorno e degli emendamenti

Gli ordini del giorno, gli emendamenti ed i sottoemendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul tavolo del Presidente.

Se un Consigliere rinuncia alla sua proposta od emendamento, o sottoemendamento, ogni altro Consigliere può farli propri e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.

Sezione III

DELLA DISCUSSIONE

Art. 85

Ordine nella trattazione degli argomenti

La trattazione degli argomenti segue il seguente ordine:

1) discussione generale seguita dalle eventuali proposte che possono essere anche di rinvio;
2) discussione particolareggiata dell'affare nei suoi articoli o nelle sue parti con eventuale presentazione di emendamenti, sottoemendamenti od aggiunte;
3) votazione sulle proposte, mozioni od ordini del giorno che venissero presentati.

Art. 86

Discussione generale e presentazione di ordini del giorno

L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti, come l'esame dei bilanci e dei regolamenti, si inizia con la discussione generale prima che si inizi la discussione di proposte e, nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti l'argomento. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale secondo l'ordine della loro presentazione.

L'ordine del giorno, puro e semplice ha la precedenza sugli ordini del giorno motivati, ma non sulle mozioni.

Le tabelle e gli allegati di una proposta sono considerati come parti distinte della medesima e fanno oggetto di separata approvazione.

Art. 87

Discussione articolata

Esaurita la discussione generale, ove trattisi di proposta composta di diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio può procedere alla votazione, ovvero passare alla discussione dei singoli articoli, capitoli o voci. In ogni caso ciascun Consigliere ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione, o secondo quell'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione.

Art. 88

Ordine della discussione

I Consiglieri che intendono parlare sopra una proposta iscritta all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande.

I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio.

Art. 89

Limitazione della parola e della lettura - divieto di interruzioni

I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può normalmente eccedere la durata di un quarto d'ora.

Nessun Consigliere può parlare più di due volte nella stessa discussione, salvo che per un richiamo al Regolamento o sulla posizione della questione, o per fatto personale. In quest'ultimo caso si osservano le norme di cui al successivo art. 90.

Ogni intervento, deve riguardare unicamente la proposta in disamina e non sono ammesse divagazioni.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento.

Art. 90

Fatto personale

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola, deve indicare in che consista il fatto personale. Al Presidente è lasciato di decidere in proposito.

Se il Consigliere insisterà, avverso alla decisione del Presidente, deciderà il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 91

Nomina commissioni di inchiesta

Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una commissione d'inchiesta, la quale indaghi e

giudichi il fondamento dell'accusa. Alla commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.

Art. 92

Interdizione della parola

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può interdirgli la parola sullo stesso argomento per il resto della seduta sull'oggetto in discussione.

Se l'oratore, malgrado i richiami del Presidente insiste, il Consiglio decide, senza discussione con votazione per alzata di mano.

Art. 93

Precedenza dei richiami al regolamento ed all'ordine del giorno

I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

Dopo la proposizione di detti richiami non possono parlare che un oratore contro e uno in favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

La decisione del Consiglio, ove occorra, avviene mediante votazione per alzata di mano.

Art. 94

Questioni pregiudiziali e sospensive

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Consigliere prima che si inizi la discussione. Questa iniziata, tanto la questione pregiudiziale quanto la sospensiva, non possono più proporsi se non con domanda sottoscritta da almeno tre Consiglieri, e la discussione può continuare soltanto se la domanda, dopo che abbiano parlato sulla medesima non più di due oratori in favore e due contro, sia stata respinta con votazione per alzata di mano.

Art. 95

Chiusura della discussione generale

Quando su qualsiasi argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa. Tre Consiglieri possono, però, in qualunque momento domandare la chiusura della discussione e il Presidente, se v'è opposizione, concede la parola ad un oratore contro e ad uno in favore e mette la domanda ai voti. Il Consiglio delibera per alzata di mano.

Anche dopo chiusa la discussione, spetta la parola di diritto all'Assessore competente, al Consigliere proponente e al Relatore.

In ogni caso il proponente di un ordine del giorno ha facoltà di svolgerlo per un tempo non superiore a quindici minuti.

Art. 96

Lettura di relazioni illustrative delle proposte

Prima che s'inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte della Giunta o dalla Commissione all'uopo nominata, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione medesima. Quindi il proponente o il relatore può sviluppare oralmente il contenuto della relazione, ed infine sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri, nell'ordine di iscrizione.

CAPO QUINTO

Sezione I

DELLA VOTAZIONE

Art. 97

Forma delle votazioni

L'espressione del voto è, normalmente, palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.

Alla votazione per appello nominale si procede nel solo caso in cui essa venga espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto quando si deve esprimere giudizi sulla qualità o sulle attitudini di una o più persone (1), e questa forma di votazione si osserva anche ogni qualvolta la legge espressamente la prescriva o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri presenti (2).

La domanda, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare; ma se i proponenti della domanda per lo scrutinio segreto non sono presenti nell'aula o se il numero dei presenti tra i proponenti stessi è inferiore a quello di cui al comma precedente la domanda s'intende ritirata.

---

(1) Art. 40 e 44 del T.U. n. 577/1980.

(2) Art. 44, primo comma, del T.U. n. 577/1980.

Art. 98

Ballottaggio - nomina di rappresentanti (3)

La votazione per ballottaggio è consentita solo nei casi previsti dalla legge.

Nella nomina di commissari o di rappresentanti comunali, salvo quanto disposto dagli ultimi due comma del presente articolo, risultano eletti coloro che hanno conseguito la maggioranza di voti dei presenti.

I posti da ricoprire vengono assegnati ai candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel caso in cui per uno o più posti residui risulti votato, con pari voti, un numero superiore di candidati, dovrà essere ripetuta la votazione per la copertura di tali posti.

Qualora sia prescritta la nomina di rappresentanti della minoranza, questi sono eletti dalla minoranza medesima, così come composta al momento della votazione.

La minoranza è costituita dai Consiglieri comunali eletti in liste diverse da quelle che sono rappresentate nella Giunta comunale.

---

(3) Art. 34 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

Art. 99

Votazione per appello nominale

Nel caso in cui si vota per appello nominale, il Presidente chiarisce il significato del « sì » e del « no » e fa procedere all'appello dei Consiglieri in ordine alfabetico dei loro cognomi.

Il Segretario e gli scrutatori prendono nota dei voti favorevoli e di quelli contrari, comunicando il loro totale al Presidente.

Art. 100

Controprova nella votazione per alzata di mano

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se questa è richiesta da uno o più Consiglieri immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

In tale caso il Presidente, se reputa il risultato dubbio, ordina la votazione per divisione.

Il controllo della votazione è fatto dai due scrutatori.

Art. 101

Votazione per scrutinio segreto

La votazione a scrutinio segreto si attua con l'impiego di apposite schede personali. In tali casi il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda bianca avvertendo del numero massimo di nomi o di indicazioni che vi possono essere scritte. Quindi ordina l'appello in ordine alfabetico e ciascun Consigliere si reca al banco della Presidenza per depositare nell'urna la propria scheda.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario e dei due Scrutatori, procede allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.

I nomi e le indicazioni che fossero eventualmente contenuti nella scheda oltre il numero consentito, si avranno come non scritti, a cominciare, nell'ordine di scritturazione, dal primo nominativo o prima indicazione, esuberanti.

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che il Consigliere abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporne la rinnovazione (4).

Le schede costituite da un foglio di carta di uguale formato e colore, dovranno portare le intestazioni all'esterno: « Consiglio Comunale di... » « Scheda di votazione » ed essere preventivamente piegate.

Chi è incaricato per la distribuzione delle schede dovrà accertare che le medesime non siano sgualcite, imbrattate o contenere segni che possano dar luogo all'annullamento del voto.

---

(4) Durante le votazioni segrete non sono consentite dichiarazioni di voto, qualunque sia l'oggetto da deliberare (Corte App. Napoli 22 maggio 1896), ma prima della votazione i Consiglieri sono liberi di manifestare il loro avviso sull'oggetto medesimo (Cons. Stato IV, 18 marzo 1921 - 11 luglio 1929).

Art. 102

Votazione - computo del numero legale (5)

Nelle votazioni per appello nominale e per alzata di mano si considerano presenti, ai fini del computo del numero legale, coloro che hanno espresso voto favorevole, coloro che hanno espresso voto contrario e coloro che hanno dichiarato espressamente di volersi astenere e si sono di fatto astenuti dal manifestare il loro voto.

Nella votazione a scrutinio segreto il numero legale è accertato al momento in cui il Presidente invita i presenti a restituire la scheda di votazione (6).

---

(5) Art. 33 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

(6) Vedi anche art. 67 del presente Regolamento.

Art. 103

Votazioni distinte per proposta o articolate in più parti

Ogni proposta comporta distinta votazione. Nelle proposte articolate in più parti come bilanci, regolamenti, ecc. si procede alla votazione delle singole parti e, terminata questa, segue immediatamente il voto finale.

Nella votazione per singole parti della proposta è ammessa la « votazione tacita » qualora, letto il singolo articolo o parte, sia mancato qualsiasi intervento di disapprovazione od osservazioni. In tali casi l'articolo o la parte si intendono approvati ad unanimità ed il Presidente dà atto della circostanza nel verbale di seduta.

Alla nomina degli impiegati si procede con votazioni individuali separate anche se i posti da conferire sono plurimi, nel qual caso si segue l'ordine della graduatoria, ed in mancanza di graduatoria l'ordine è stabilito preventivamente dal Presidente.

Art. 104

Correzioni di forma prima della votazione

Prima della votazione di una proposta di deliberazione un Assessore o un Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che siano opportune, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della deliberazione o con alcune delle sue disposizioni, e propone le necessarie modificazioni. Il Consiglio, sentito l'autore dell'emendamento, o un altro in sua vece, delibera.

Art. 105

Ordine delle votazioni

L'ordine delle votazioni sarà il seguente:

1. la questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto sulla proposta;
2. la questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione e del voto sopra la proposta;
3. gli ordini del giorno;
4. gli emendamenti;
5. la proposta principale.

Quando si debba deliberare su più ordini del giorno, il Sindaco ne fisserà la precedenza.

Gli emendamenti presentati sui singoli ordini del giorno saranno votati prima del testo al quale si riferiscono, a meno che costituiscano semplici aggiunte, nel qual caso potranno essere votati anche dopo il testo medesimo.

Ogni Consigliere può chiedere che si votino separatamente le parti di un ordine del giorno, di un emendamento e di una proposta.

Qualora sulle proposte, dopo che siano state annunciate dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione senza bisogno di altre formalità che quelle di legge.

Quando si tratta di nomine, la Giunta può formulare liste di candidati; egualmente possono fare i Consiglieri, ma le relative liste dovranno essere firmate da almeno tre proponenti e depositate presso il banco della Presidenza prima che sia indetta la votazione.

Copia delle liste dovrà essere distribuita ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

Art. 106

Dichiarazioni di voto - divieto di parlare durante la votazione

I Consiglieri prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto.

Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento, relative allo svolgimento della votazione in corso (7).

(7) La responsabilità dell'amministratore che abbia fatto verbalizzare il proprio dissenso dalla deliberazione del Consiglio comunale non è esclusa qualora alla mancanza di consenso non sia seguita la manifestazione di volontà costituita dal voto contrario. (Corte dei Conti - Sez. I - 10 novembre 1970, n. 82).

Durante le votazioni non sono consentite dichiarazioni di voto, qualunque sia l'oggetto da deliberare (Corte App. Napoli 22 maggio 1896), ma prima della votazione i consiglieri sono liberi di manifestare il loro avviso sull'oggetto medesimo (Cons. Stato, IV, 18 marzo 1921 - 13 luglio 1929).

Art. 107

Astensione obbligatoria dalle votazioni

Qualora vengano accertati casi in cui qualche Consigliere debba astenersi, a norma di legge, dal prendere parte ad una votazione, il Presidente invita l'interessato a non partecipare alla votazione stessa.

Se l'interessato ritiene di non dover aderire all'invito, la questione è rimessa al giudizio del Consiglio.

Art. 108

Proclamazione dell'esito della votazione

Terminata la votazione e lo scrutinio, il Presidente ne proclama l'esito, con l'assistenza dei due scrutatori e del Segretario pronunciando la formula: « Il Consiglio approva » o « Il Consiglio non approva » ed osservando le disposizioni di cui al successivo art. 109.

Art. 109

Risultato della votazione

Il risultato della votazione di cui all'articolo precedente, consiste nell'indicazione del numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta, nonché di quello degli astenuti. Nelle votazioni a scrutinio segreto dovrà altresì farsi constare il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

Quando hanno luogo votazioni a scrutinio segreto, le schede per qualsiasi motivo contestate od annullate, devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio (8).

(8) Art. 36 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 17 dicembre 1981, n. 8/L.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 110

Convocazione dei capi-gruppo consigliari

I gruppi consigliari, costituiti ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, sono rappresentati dai rispettivi capi-gruppo, i quali sono convocati ogni qualvolta si manifesta l'opportunità o l'esigenza, dal Sindaco per sua iniziativa o su richiesta della Giunta, di un capo-gruppo consigliare, o di non meno di tre Consiglieri. La richiesta di convocazione del capo-gruppo e dei Consiglieri è fatta in forma scritta e deve essere motivata.

Il capo-gruppo, in caso di assenza o di impedimento può farsi rappresentare da un Consigliere del proprio gruppo munito di delega scritta.

Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario comunale o di un impiegato del Comune, apposito processo verbale, da conservarsi negli atti del Consiglio.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 7 agosto 1985

con deliberazione N. 60

Il Sindaco

.....

Il Segretario

.....

Pubblicato all''Albo Comunale a termini dell'art. 48 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577, per otto giorni consecutivi dal 8.08.1985 al 16.08.1985 ~~con~~/senza opposizioni.

Ronzone addì 17.08.1985

Il Segretario

.....

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. 8186/1-B Trento, 13.09.1985

Pubblicato, a termini dell'art. 48 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577, per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo Comunale e depositato nella Segreteria comunale dal 01/10/85 al 16.10.85

Ronzone addì 17.10.85

Il Segretario

.....

...TA PROVINCIALE
TRENTO
LOCALI

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N° 8186/2-13 in seduta del 13 SET. 1985

A seguito di avvenuto controllo di legittimità, il presente regolamento è esecutivo ai sensi degli articoli 58 e 64 del Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

IL SEGRETARIO DELLA G.P.
IN SEDE DI TUTELA
dott. Paolo Puganti

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GIUNTA PROVINCIALE

Art. 111

Commissioni - nomina di esperti

Le Commissioni speciali e di inchiesta di cui agli articoli 23 e 91 del presente Regolamento, hanno facoltà, di richiedere pareri di esperti su particolari questioni amministrative o tecnico-giuridiche e di chiedere la collaborazione di funzionari di enti pubblici.

Dei lavori di ciascuna Commissione è redatta apposita relazione da trasmettere al Consiglio nei termini prefissati. E' in facoltà delle minoranze, eventualmente presenti in Commissione, di produrre propria relazione.

Nel corso della seduta del Consiglio fissata per l'esame ed approvazione delle relazioni, queste possono fare oggetto di lettura o di illustrazione verbale da parte di relatori all'uopo nominati dalla Commissione.

Art. 112

Adunanze delle Commissioni

La Commissione è convocata dal suo Presidente di sua iniziativa e quando ne sia fatta richiesta anche verbale da almeno due membri.

La Commissione pronuncia di pieno diritto la decadenza dei suoi membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a due sedute consecutive.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide soltanto se interviene la maggioranza dei suoi componenti e se questi sono cinque è richiesta la presenza di almeno tre compreso il Presidente. Nelle Commissioni composte di tre membri compreso il Presidente è richiesta la presenza di tutti i componenti.

Per determinate notizie o documenti acquisiti e per le discussioni svolte, la Commissione prescrive ai suoi componenti il vincolo del segreto.

Art. 113

Documentazione dei lavori degli organi collegiali

Qualora il Consiglio, la Giunta e le Commissioni istituite a termini del presente Regolamento adottino il sistema di documentare i propri lavori con apparecchi registratori o con ripresa stenografica, tale docu-

mentazione è obbligatoriamente conservata integra almeno fino al giorno in cui sono divenuti esecutivi i conseguenti provvedimenti formali adottati dagli organi istituzionali del Comune.

Art. 114

Complemento normativo

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 115

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore col 16° giorno successivo a quello d'inizio della pubblicazione prescritta dall'art. 48 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577.

COPIA

COMUNE DI RONZONE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 12/2013
del Consiglio Comunale

Adunanza di PRIMA convocazione – Seduta PUBBLICA – 03 giugno 2013

OGGETTO:	Modifica al Regolamento del Consiglio Comunale per convocazione Consiglio tramite sms e posta elettronica

L'anno **duemilatredici** addì **03** del mese di **giugno** ore **20,30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

1. ENDRIZZI Stefano	Sindaco
2. DALPIAZ Enrico	
3. ABRAM Franca	
4. PEDRANZ Stefano	
5. BASSI Stefano	
6. ANDERGASSEN Cristian	
7. BERTOLDI Sergio	
8. DAZ Diego	
9. ABRAM Virginio	
10. ABRAM Giancarlo	
11. ANSELMI Gianpaolo	
12. MACCACARO Claudio	
13. BERTOLDI Agata	

Assenti i signori: BRUNI Sergio, SEPPI Rosalba

Assiste il Segretario Comunale: ZINI dott. Lorenzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor ENDRIZZI Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79 DPReg.1 febbr. 2005 n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

20 giugno 2013

all'albo pretorio, e telematico (www.albotelematico.tn.it) ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZINI dott. Lorenzo

Progr. **Imp.**_____

Mand._____ **Cap.** _____

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dd. 03 giugno 2012

Oggetto: Modifica al Regolamento del Consiglio Comunale per convocazione Consiglio tramite sms e posta elettronica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO CHE:

Con propria deliberazione consiliare n. 60 dd. 07 agosto 1985 e s.m. è stato approvato il Regolamento del Consiglio Comunale;

La Regione Trentino Alto Adige con legge n.1 dd.05/02/2013 ha approvato l'art. 20 che prevede l'utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli Organi Collegiali e l'invio di documentazione secondo le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti Comunali, il tutto per favorire un minore consumo di carta e un risparmio sui costi connessi all'attività di notifica;

RITENUTO pertanto di integrare il Regolamento del Consiglio Comunale con il seguente:

Art. 11 bis : Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno, è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni singolo Consigliere.
2. L'invio dell'avviso di convocazione per posta elettronica è preceduto dall'invio di un SMS al numero telefonico comunicato da ogni singolo Consigliere.
3. In caso di impossibilità di inviare l'avviso di convocazione secondo le modalità indicate ai commi precedenti, lo stesso sarà consegnato dal messo comunale al domicilio del Consigliere. Nel caso in cui il Consigliere non risieda nel Comune e non abbia qui un proprio legittimo rappresentante deve eleggere in questo Comune il proprio domicilio e notificarlo all'amministrazione.

VISTO il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi del Segretario Comunale e preso atto che il presente provvedimento non comporta spese, per cui non è necessaria attestazione di copertura della spesa:

CON VOTI favorevoli unanimi, su 13 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di modificare, per quanto in premessa, integrando il regolamento del Consiglio Comunale con il seguente:

Art. 11 bis : Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno, è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni singolo Consigliere.
2. L'invio dell'avviso di convocazione per posta elettronica è preceduto dall'invio di un SMS al numero telefonico comunicato da ogni singolo Consigliere.
3. In caso di impossibilità di inviare l'avviso di convocazione secondo le modalità indicate ai commi precedenti, lo stesso sarà consegnato dal messo comunale al domicilio del Consigliere. Nel caso in cui il Consigliere non risieda nel Comune e non abbia qui un proprio legittimo rappresentante deve eleggere in questo Comune il proprio domicilio e notificarlo all'amministrazione.

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC

In relazione al disposto di cui all'art. 81, 1° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto.

Ronzone, 03 giugno 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zini Dott. Lorenzo

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Endrizzi Stefano

Il Segretario Comunale
f.to Zini dott. Lorenzo

Per copia conforme all'originale.

Ronzone 20 giugno 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Lorenzo Zini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e telematico (www.albotelematico.tn.it) per dieci giorni e che la stessa diviene esecutiva ai sensi dell'art. 79, terzo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Ronzone 20 giugno 2013

Il Segretario
F.to Zini dott. Lorenzo